



Città metropolitana di Torino

AREA EDILIZIA

SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA

EDIFICI VARI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA

Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici

UFFICI TECNICI DEL SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA:

IL DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Luigi SPINA *Luigi Spina*

PROGETTO IMPIANTISTICO:

Per. Ind. Bruno CASSINELLI

Arch. Mario CICALA *Mario Cicala*

CODICE EDIFICIO: ----

NOME FILE: -----

SCALA: -----

DATA: NOVEMBRE 2015

AGGIORNAMENTI:

1- _____ 2- _____

REDATTO:

VERIFICATO:

OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAVOLA N°:



EDIFICI VARI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA	4
<i>Definizione tecnica ed economica dell'appalto</i>	4
<i>Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali</i>	4
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto _____	4
Art. 3. Modalità di stipulazione contrattuale _____	5
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili _____	6
Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti _____	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto _____	6
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto _____	7
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto _____	7
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	8
Art. 10. Consegna e inizio dei lavori _____	8
Art. 11. Consegna frazionata _____	9
Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori _____	9
Art. 13. Proroghe _____	9
Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori _____	9
Art. 15. Sospensioni ordinate dal R.U.P. _____	10
Art. 16. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione _____	11
Art. 17. Andamento dei lavori _____	11
Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione _____	12
Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini _____	13
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	13
Art. 20. Lavori a misura _____	13
Art. 21. Eventuali lavori a corpo _____	14
Art. 22. Eventuali lavori in economia _____	15
Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera _____	15
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	15
Art. 24. Anticipazione del prezzo _____	15

Art. 25. Pagamenti in acconto	15
Art. 26. Pagamenti a saldo	16
Art. 27. Ritardi nel pagamento	17
Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	17
Art. 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti	17
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	17
Art. 30. Cauzione provvisoria	17
Art. 31. Cauzione definitiva	17
Art. 32. Riduzione delle garanzie	18
Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	18
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	19
Art. 34. Variazione dei lavori	19
Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	20
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	20
Art. 36. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	20
Art. 37. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	21
Art. 38. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo	22
Art. 39. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo	22
Art. 40. Piano operativo di sicurezza	22
Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	23
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	23
Art. 42. Subappalto	23
Art. 43. Responsabilità in materia di subappalto	26
Art. 44. Subaffidamento che non costituisce subappalto	26
Art. 45. Pagamento dei subappaltatori	27
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	27
Art. 46. Accordo bonario	27
Art. 47. Definizione delle controversie	28
Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	28
Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	29
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	31
Art. 50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	31
Art. 51. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione (Cancellare le parti che non interessano)	31
Art. 52. Presa in consegna dei lavori ultimati	31
CAPO 12. NORME FINALI	32
Art. 53. Tracciabilità dei pagamenti	32
Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse	32
Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	32
Art. 56. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	34
Art. 57. Custodia del cantiere	34
PARTE SECONDA	34
<i>Definizione tecnica dei lavori</i>	<i>34</i>
<i>e specificazione delle prescrizioni tecniche</i>	<i>34</i>
Art. 58. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	34
Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	34
Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	34
Art. 61. Terre e rocce da scavo	34
Art. 62. Manutenzione Impianti tecnologici	34
Art. 63. Manutenzione Integrale presidi antincendio	34
ART. 64 – Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti fotovoltaici	34

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti);
 - Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
 - R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
 - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestare la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
 - attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
 - «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Accordo Quadro

1. La Città Metropolitana di Torino intende stipulare un Accordo quadro per l'esecuzione negli Edifici scolastici di propria competenza dei seguenti interventi:
 - Manutenzione Impianti tecnologici in edifici scolastici di proprietà o di competenza della Città Metropolitana di Torino, comprendenti interventi di manutenzione ordinaria impianti elettrici e piccoli interventi di manutenzione ripartiva impianti tecnologici e presidi antincendio;
 - Manutenzione integrale presidi antincendio in edifici scolastici di proprietà o di competenza della Città Metropolitana di Torino;
 - Manutenzione integrale impianti fotovoltaici.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
3. Gli interventi verranno affidati con le modalità specificate nel presente capitolato e computati a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d. lgs. 163/2006; in considerazione della tipologia di lavoro, la Stazione appaltante si riserva di non dare corso ad interventi fino alla concorrenza dell'intero importo previsto al netto del ribasso di gara, qualora non necessario in base alle esigenze manutentive degli edifici.
4. Il presente capitolato disciplina l'affidamento dell'Accordo quadro nonché dei contratti attuativi.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto **a misura** posto a base dell'affidamento è il seguente:

		<i>Importi in euro</i>
a)	Importo lavori	179.500,00
b)	Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.590,00
a) + b)	IMPORTO TOTALE	183.090,00

2. I lavori saranno così suddivisi:

- 1) **Interventi di manutenzione ordinaria e ripartiva degli impianti elettrici;**
- 2) **Interventi di manutenzione dei presidi antincendio e dei dispositivi di sicurezza e di controllo;**
- 3) **Interventi di manutenzione impianti fotovoltaici.**

Con la seguente suddivisione:

1) Lavori di manutenzione Impianti	142 000,00
2) Manutenzione dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo	35 000,00
3) Manutenzione impianti fotovoltaici	2 500,00
Totale lavori (1+2+3+4)	179 500,00
Oneri per la sicurezza 2%	3 590,00
LAVORI A BASE DI GARA	
	183 090,00

1. I prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel Prezzario della Regione Piemonte 2014, in vigore alla data di approvazione del presente capitolato, e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.o. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, così ribassati, verranno applicati alle singole quantità eseguite nell'ambito delle prestazioni comprese nei contratti esecutivi dell'Accordo, come specificate ai successivi art. 62.1 (per la m.o.) e art. 62.2 (per la riparativa) del presente capitolato. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.
2. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di aumentare le prestazioni oggetto dell'affidamento entro i limiti dell'importo finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell'eventuale economia derivante dal ribasso di gara, resta fermo l'obbligo dell'affidatario di garantire le prestazioni così incrementate.

Art. 3. Modalità di stipulazione contrattuale

1. L'appalto è composto da un lotto unico, corrispondente a tutti gli edifici scolastici di cui all'all. n. 1.
2. La Stazione appaltante si riserva di affidare gli interventi di manutenzione riparativa con il medesimo contratto di cui al comma precedente ovvero mediante la stipulazione di singoli contratti nella forma della lettera d'ordine contenente l'importo dei lavori, la durata e le altre condizioni attinenti all'esecuzione; essa verrà sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa.
3. Le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entità imprenditoriale, sia essa un'impresa singola, sia un'Associazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in possesso nel suo complesso delle qualificazioni di cui all'art. 4 e richieste ai fini dell'ammissibilità alla gara (la categoria prevalente e le categorie scorporabili obbligatorie) ai sensi del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (di seguito più semplicemente "Regolamento"). Per quanto riguarda i soggetti e raggruppamenti ammessi si richiamano gli artt. 34, 36 e 37 del d.lgs. 163/2006, nonché gli artt. 92, 93, e 94 del Regolamento, e le disposizioni di cui all'art. 61 comma 7, del Regolamento disciplinanti i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea
4. Il contratto esecutivo dell'Accordo sarà stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti. L'importo del contratto, come definito all'art. 2 comma 2 e ss, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare.
5. Potranno inoltre essere richiesti interventi urgenti per eventi eccezionali o imprevedibili, che dovranno essere eseguiti tempestivamente, e la regolarizzazione dell'ordinazione verrà effettuata

secondo quanto previsto dall'art. 191 co. IV del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

6. Il presente capitolato detta le condizioni amministrative e tecniche applicabili ai contratti esecutivi dell'Accordo quadro. Pertanto tutte le disposizioni riportate si intenderanno richiamate nel contratto d'appalto e/o nelle lettere d'ordine stipulate in attuazione dell'Accordo.
7. Il contratto è stipulato **“a misura”** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d. lgs. 163/2006.
8. Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'appaltatore, all'atto della stipula del contratto, dovrà confermare per iscritto la conoscenza e quindi l'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.
9. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del d.lgs. 163/2006. **INSERIRE SOLO SE NON PREVISTO ALL'ART. 3 C. 3**

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi della normativa vigente, i lavori d'importo pari a Euro 183.090,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre ad I.V.A. 22%, sono classificati nella categoria prevalente di opere OS30, Impianti elettrici. Non vi sono le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, d'importo superiore ai 150.000 Euro ovvero superiore al 10 % dell'importo complessivo dei lavori.

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 37/2008, ove previsti, l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione di regola rilevabile dall'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresì tenute al rilascio della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 37/2008.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati Dell'Accordo Quadro ovvero dei singoli affidamenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il presente Capitolato;
 - b) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari predisposto dalla stazione appaltante, relativo alle opere da tecnico ascensori
 - d) Il prezzario Regione Piemonte edito nel 2014 e valido per tutto il 2015 per le opere elettriche e per i presidi antincendio;
 - e) Il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) D.Lgs 163/2006;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), d.lgs. 163/2006;
 - g) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi ricognitivo (Schema di DUVRI)
 - h) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato;

2. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - il d. lgs. 163/2006 ;
 - il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (di seguito più semplicemente "Regolamento");
 - il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 per quanto applicabile;
3. L'appalto, oltre che dalle norme sopra citate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3 Per il presente appalto, il recesso è disciplinato, oltre che dalle ipotesi previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall'art. 1-ter D.L. 19/6/2015, n. 78, conv. in L. 06/08/2015 n. 125, in virtù del richiamo

all'applicazione dell'art. 163 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per le annualità successive all'anno 2015, previsto dal comma 3, nonché per la natura autorizzatoria del bilancio, riferita esclusivamente all'anno 2015.

Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresì comunicare **alla Direzione lavori un recapito telefonico, di un fax, di una casella di posta elettronica e il nominativo di una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti. Il recapito telefonico dovrà essere comunicato all'amministrazione ENTRO 5 GG. dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.**

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, ovvero - ai sensi dell'art. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 - dopo che l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro è divenuta efficace, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 9, 10bis e 10 ter D.Lgs. 163/2006. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente a norma dell'art. 154 comma 3 del Regolamento.

4. la Stazione appaltante si riserva di valutare se ricorrono le ipotesi per ordinare l' esecuzione immediata della prestazione ai sensi dell'art. 11, c.9 u.p. D.Lgs. 163/2006.

Art. 11. Consegna frazionata

1. Le disposizioni sulla consegna di cui all'art. 10 comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 120 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se presente, che potrà anche fissare scadenze intermedie

Art. 13. Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 12.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata dal R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giorni è ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 cc. 2 e 5 del Regolamento generale.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ai sensi dell'art. 158 c.2 del Regolamento generale; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 16. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. L'impresa dovrà provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato con la massima urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilità di accesso in rapporto alle condizioni di funzionamento degli ambienti interessati. Nei casi in cui l'impresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini previsti, la Città metropolitana applicherà una penale in relazione all'entità del lavoro da eseguire secondo la seguente tabella, riferita all'inizio degli interventi:

A) per la manutenzione ordinaria e riparativa

- Manutenzione ordinaria: per giorno di ritardo = euro 50,00;
- Manutenzione riparativa: per giorno di ritardo = euro 50,00;

B) per la Manutenzione a canone dei presidi antincendio:

Alla ditta sarà applicata la penalità di **euro 100,00** giornaliera da notificarsi con semplice lettera firmata dal responsabile del procedimento, e la relativa detrazione verrà effettuata dall'importo del canone trimestrale nei seguenti casi:

2) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori.

3) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17. Andamento dei lavori

1. In generale, la D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziati i lavori e stabilisce eventuali criteri di urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori può essere comunicata con ordine di servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno dell'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

2. In considerazione del tipo di servizio che l'Amministrazione deve svolgere occupandosi della manutenzione degli edifici, l'appaltatore deve garantire una capacità lavorativa tale da poter eseguire contestualmente lavori relativi a più ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza.

Nel dettaglio dovranno essere eseguiti contestualmente sino a :

3 interventi relativi ad impianti elettrici;

2 interventi relativi a manutenzione presidi antincendio.

In caso di dimostrata incapacità di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o l'Amministrazione nella persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo scritto.

Si avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del singolo contratto ovvero dell'intero Accordo Quadro – a proprio insindacabile giudizio - per grave inadempimento.

Sarà inoltre cura dell'Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilità ad altro soggetto dell'Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire l'eventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dell'intervento, l'Affidatario dovrà segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

3. La ditta affidataria dovrà garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.

Dovrà essere garantita la REPERIBILITÀ in tali orari mediante comunicazione di recapiti telefonici, che dovrà avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La D.L. si riserva la facoltà di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza, in cui è richiesto all'impresa l'invio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilità non compete alcun compenso particolare, salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilità e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 darà luogo alla comminatoria delle penali di cui all'art. 14 del presente disciplinare.

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, è tenuta a lasciare i locali interessati in condizioni di perfetta pulizia, garantendo l'immediata possibilità di riprendere l'attività per i quali essi sono stati destinati. In caso contrario, verrà addebitata all'impresa la spesa sostenuta dalla Città metropolitana per tale prestazione.

5. I materiali di risulta e le parti di impianto sostituite dovranno essere rimosse e conferite alle pubbliche discariche secondo norma di legge a carico dell'Impresa appaltatrice.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'affidatario può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l'immobile in virtù della normativa vigente o di un titolo giuridico;
- e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per l'iscrizione di riserve né per l'eventuale risoluzione del Contratto da parte dell'Appaltatore.

Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60_ (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciute variazioni in aumento delle quantità e/o delle dimensioni rispetto ai disegni di progetto, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione verrà effettuata esclusivamente applicando alle quantità di opere eseguite ed alle forniture i prezzi unitari netti desunti dal prezzario Regione Piemonte edito nel 2014 e valido per tutto il 2015.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con i prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 21. Eventuali lavori a corpo

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 34, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 35. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 22. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l'applicazione di alcun ribasso.

Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione del prezzo

1. Il pagamento in anticipazione è previsto, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, esclusivamente per le prestazioni comprese nel contratto esecutivo relativo alla manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 2.
2. Nell'ambito del presente Capitolato non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalità di pagamento disciplinate dall'art. 133 c. 1-bis D. lgs. 163/2006.

Art. 25. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute, al netto del ribasso d'asta e comprensive della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al raggiungimento dell'importo minimo di 15.000,00 Euro per quanto riguarda gli interventi di manutenzione **ordinaria** impianti, al raggiungimento dell'importo minimo di Euro 20.000,00 per quanto riguarda i lavori di manutenzione **riparativa**; per quanto riguarda i canoni di manutenzione presidi antincendio e impianti fotovoltaici, la corresponsione del canone avverrà con cadenza e quadrimestrale.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3; del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d);
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto e/o di subaffidamento, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore, del cottimista o altro subaffidatario entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alla sussistenza delle condizioni di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40.
7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.,

Art. 26. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla richiesta del RUP; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi di legge.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 27. Ritardi nel pagamento

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano le norme vigenti in materia di corresponsione degli interessi, che si intendono comprensivi del maggior danno.
2. Il pagamento in acconto e a saldo avverrà previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui agli artt. 25 e 26, e gli eventuali altri termini di legge, si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti (o Regione Piemonte o altro soggetto finanziatore) e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ. n. 1120/1983 Cassa Dep. Prest.).
4. I termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.

Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 6, 6 bis dell'art. 133 citato.

Art. 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara o alla lettera di invito.

Art. 31. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalità e gli importi specificati dalla normativa vigente e nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
7. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 10, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità alle disposizioni di legge.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata così distinta per le opere oggetto del contratto:
partita 1): importo del contratto stesso,
partita 2) per le opere preesistenti: Euro 100.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 20.000,00
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Alle varianti disposte dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti e agli artt. 161, 162 cc. 1 e 2, e art. 163 del Regolamento generale.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
6. Salvo i casi di cui al comma 3 primo periodo dell'art. 132 del Codice dei Contratti, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale ovvero atto aggiuntivo al contratto, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.
8. La committenza si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre o aumentare il numero degli edifici soggetti alle opere di cui al presente capitolato o di aumentare le quantità degli interventi di cui all'art. 1, fermo restando quanto specificato all'art. 2.
I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito dell'aggiudicazione.
Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degli edifici, per l'eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.
Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.
In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potrà avvenire mediante sottoscrizione di contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura finanziaria approvata dall'Amministrazione e da comunicare, comunque, all'impresa stessa.

Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento generale.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con

- l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 38;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 40.
 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
 4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 37. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 36, oppure agli articoli 38, 39, 40 o 41.

Art. 38. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 39.

Art. 39. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

1. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'articolo 43.

Art. 40. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per la "consegna" dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 42, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 36, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42. Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo della categoria dei lavori, quest'ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto di appalto. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, con l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
 - a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all'articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 20% (venti per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto di appalto; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria, salvo ragioni obiettive;
 - b) i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al Regolamento generale, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
 - c) i lavori delle categorie specializzate diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al Regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - che per i lavori e le opere affidate in subappalto l'Appaltatore praticherà i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento)
 - gli oneri della sicurezza spettanti e i corrispondenti apprestamenti facenti carico al subappaltatore e previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al d. lgs. n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - 3) le informazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. Qualora l'istanza

non contenga tutti i documenti necessari all'accoglimento dell'istanza, in base alla normativa vigente, la Stazione Appaltante interromperà il termine, che inizierà nuovamente a decorrere dalla ricezione di quanto richiesto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 30 e 40 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, con l'eccezione di quanto previsto all'art. 170 c. 2 del Regolamento generale.
7. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
9. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del 25.3.2003, non è consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto.

Art. 43. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'articolo seguente, si applica l'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 44. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. È considerata subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda l'impiego di manodopera, quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:
 - Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
 - Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
 - Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
 - Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa.
3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potrà affidare a terzi dette prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di sub affidamento l'appaltatore ha l'obbligo di allegare quanto segue:
 1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 2. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
 3. Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'appaltatore, nonché delle generalità e del

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.

4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 42 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 45. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 37, c. 11, 3° periodo del D. Lgs. 163/2006. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e con l'indicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del subappaltatore, su cui è stato effettuato il pagamento.
- 1.bis l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 è esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti di cui all'art. 44, c.1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 L. 180/2011.
2. Qualora l'appaltatore non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
3. Nei casi di cui all'art. 37, c.11, 3° periodo del D. Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, con modalità analoghe a quelle previste dagli artt. 17 e 18 del presente Capitolato e previa attestazione dell'appaltatore relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 53 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 48, e 25, c. 7.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P., qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, può promuovere la costituzione di una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove

costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. Nei casi in cui sia costituita la commissione per la formulazione della proposta di accordo bonario, alla predetta commissione non sono conferiti poteri di assumere decisioni vincolanti per la stazione appaltante. La proposta di accordo bonario dovrà pertanto in ogni caso essere approvata dall'Organo competente per essere impegnativa per l'Ente.
4. Per le modalità di definizione dell'accordo bonario, i tempi e quant'altro non disciplinato dal presente capitolato, si richiama integralmente l'art. 240 del Codice dei Contratti.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47. Definizione delle controversie

1. Il R.U.P. può promuovere la costituzione di una commissione ai sensi dell'art. 240, c. 7, 8, 9, 9-bis, 10, 12 e 14 del Codice dei Contratti, all'atto del ricevimento del collaudo per la definizione delle riserve pendenti. Si applica il comma 3 del precedente art. 46. qualora ritenga di non promuovere la costituzione della Commissione, il R.U.P. formula la proposta di accordo bonario.
2. Ove non si pervenga all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 46 e l'appaltatore confermi le riserve, la Stazione appaltante può approvare il Collaudo e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori ed in ragione della natura giuridica dell'Appaltatore.
2. E' altresì obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, c. 6 del codice e dall'art. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.
3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché nel caso di cui all'art. 25 c.7, l'appaltatore manleva la Stazione appaltante dell'eventuale corresponsabilità.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, trattenendo le somme dai pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
5. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
6. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad

esporre detta tessera di riconoscimento.

7. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
9. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 27, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi) giorni.
10. Tale DURC è rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 6, c. 8 del Regolamento generale.

Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del contratto, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d. lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 53 del presente Capitolato speciale.
2. Nelle ipotesi elencate nonché negli altri casi di grave inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione contrattuale, applicando il procedimento di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006.
3. Il contratto è risolto di diritto:
 - a) nei casi e con le procedure di cui all'art. 135 D. Lgs. 163/2006;

- b) in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla normativa vigente.
4. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
 5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via fax, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 7. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
 8. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
 9. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) applicando l'art. 140 cc. 1 e 2 D. Lgs. 163/2006 o, qualora non sia possibile, ponendo a base dell'affidamento del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 10. La Stazione Appaltante si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente diverso da quello oggetto del contratto risolto, e di porre a carico dell'appaltatore il maggior costo computato secondo i criteri di cui alla lett. B) del precedente comma, nonché il costo delle opere di ripristino e/o di riparazione o di completamento.
 11. Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della risoluzione o del successivo affidamento, saranno definiti all'atto del collaudo finale dell'intervento riappaltato, ferma restando la

responsabilità dell'Appaltatore.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sarà stabilito dal Direttore dei Lavori e indicato all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi. Tale tempo avrà decorrenza dalla data dell'ordine o di consegna dei lavori se effettuata separatamente. L'appaltatore dovrà consegnare un report a giustificazione dell'intervento.
2. Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 25.
3. Si richiamano gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall'art. 224 del Regolamento generale.

Art. 51. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione (Cancellare le parti che non interessano)

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli ordini, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del Regolamento generale, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del Regolamento generale l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 52. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 53. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 27.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformità ai disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla

- entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa appaltatrice, l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne l'uso immediato; il mancato adempimento comporterà la non accettazione dei lavori stessi.
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 56. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i documenti di cui all'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'Appaltatore deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa è dovuta in base alle norme vigenti.

Art. 57. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

<p style="text-align:center">PARTE SECONDA Definizione tecnica dei lavori e specificazione delle prescrizioni tecniche</p>

Art. 58. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
7. Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 gg. antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per l'approvazione la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
8. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. I materiali di risulta da escavazioni e/o demolizioni devono essere conferiti a totale cura e spese dell'appaltatore presso le pubbliche discariche, con successiva produzione della documentazione dimostrativa dell'avvenuto conferimento.
In proposito si richiama il successivo art. 61.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 31 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui

all'articolo 58.

Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 61. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 62 Manutenzione Impianti tecnologici

1. La manutenzione ordinaria impianti tecnologici comprende essenzialmente la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici. Gli interventi da eseguire saranno ordinati tramite e-mail e l'Impresa affidataria dovrà comunicare, sempre tramite e-mail, l'effettuazione di quanto ordinato.
2. E' prevista inoltre la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione riparativa relativi agli impianti elettrici, ovvero ai presidi antincendio, ovvero agli impianti fotovoltaici. Questi interventi saranno ordinati a parte, sempre tramite e-mail
3. Tutti gli interventi saranno contabilizzati avvalendosi dell'elenco prezzi edito dalla Regione Piemonte valido per il 2015

Art. 63 Manutenzione Integrale presidi antincendio

1. L'oggetto dell'appalto consiste nelle attività di "Manutenzione ordinaria e programmata dei presidi antincendio presso gli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Torino".
4. La prestazione di cui trattasi interesserà i fabbricati sede di Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Torino (Allegato A). rientranti nella competenza del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia.
5. Di seguito si riporta il numero puramente indicativo degli impianti da considerare per la formulazione dell'offerta, sarà a carico della ditta verificare ed aggiornare dette quantità:

centrali rivelazione fumo/incendio	rivelatori fumo/incendio	pulsanti fumo/incendio	pannelli ottici/acustici impianto rivelazione fumo/incendio	centrali diffusione sonora
184	3784	2034	2034	95

centrali rivelazione gas	rivelatori gas	pompe antincendio (gruppi sovrap. 20)	idranti	Porte REI	Impianti di spegnimento sprinkler/gas
121	514	70	2792	5319	20

63.1 Modalità

La manutenzione a canone, volta a garantire la piena efficienza dei presidi antincendio presenti presso gli immobili scolastici di competenza dell'Amministrazione, comprende le seguenti attività consistenti sommariamente in:

- attività di manutenzione preventiva e programmata;
- interventi su chiamata per allarmi e assistenze per prove;
- mantenimento e ripristino del corretto funzionamento e delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature;
- tenuta e aggiornamento del Registro Antincendio, anagrafica delle apparecchiature.

63.2. Attività di manutenzione preventiva e programmata e ripristino delle condizioni di Sicurezza

Generalità

Le attività di manutenzione devono essere sviluppate in conformità alle prescrizioni della normativa di settore attualmente vigente a livello nazionale ed europeo.

In particolare dovranno comprendere tutte le fasi definite dalla norma UNI 9994-1:2013, art. 5, e cioè:

- a) controllo iniziale;
- b) controllo periodico;
- c) revisione programmata;
- d) interventi su chiamata a seguito di segnalazioni e/o allarmi rilevati dal personale dell'amministrazione oltre ad assistenza in occasione di prove di funzionamento impianti, visite degli organi preposti al controllo (VV.F., ASL, ecc.), ecc.;
- e) reperibilità ed intervento nelle giornate di sabato e festivi;
- f) segnalazione ed analisi qualitativa e quantitativa delle apparecchiature guaste con indicazione e descrizione dei malfunzionamenti, da effettuare mediante appositi report;
- g) collaudo.

Per i cui contenuti e tempistiche di riferimento si rimanda alla predetta normativa, in considerazione della tipologia di apparecchiatura oggetto degli interventi.

Dovrà essere assicurata la piena efficienza e funzionalità di tutti i presidi antincendio presenti presso gli immobili oggetto di questo Capitolato (Allegato A), compresi quelli di successivo affidamento, attivando tutti gli interventi necessari; tale prescrizione si riferisce anche al mantenimento del corretto stato di funzionamento di tutti i presidi affidati, anche a seguito di segnalazione di anomalia verificatasi al di fuori della normale attività programmata.

Deve essere inoltre garantito l'aggiornamento nonché l'integrazione, laddove necessario, di identificazione e segnalazione delle apparecchiature (cartellonistica e quant'altro necessario).

Dovranno essere forniti tutti i materiali di consumo e/o ricambi necessari per l'effettuazione delle attività; i ricambi utilizzati devono consentire il mantenimento della conformità degli impianti rispetto alla normativa vigente.

Costituisce specifica responsabilità della Ditta l'immediata segnalazione all'Amministrazione di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative.

Le attività, comprensive di tutti i materiali di consumo/ricambi eventualmente necessari, si intendono compensate nel corrispettivo a corpo offerto.

Le opere comprese nella manutenzione dei presidi antincendio, comprese le stazioni di pompaggio, impianti di diffusione sonora, impianti di rivelazione gas, impianti di rivelazione fumi e segnalazione ottico acustica,

impianti di rivelazione e spegnimento (sprinkler) negli edifici già di competenza provinciale (all. A), senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, sono le seguenti:

- 1) Verifica almeno semestrale di tutti gli impianti sovracitati comprendente:
 - controllo visivo dello stato della centrale nel suo ambiente
 - controllo dello stato delle batterie
 - controllo della ricarica a mezzo amperometro
 - controllo alimentatore di rete, livelli di tensione a vuoto e sotto carico con relativi strumenti
 - controllo di tutte le luci/spie di segnalazione
 - simulazione di fasi contatti per il rilevamento di tutte le schede presenti
 - controllo funzionamento sirena centrale
 - simulazione di linea in corto e linea aperta di ogni zona per la rilevazione di anomalie nelle relative schede
 - prova di simulazione allarme
 - prova del funzionamento delle sirene allarme
 - controllo nelle centrali dotate di spegnimento delle linee dei pressostanti, delle elettrovalvole, delle schede di scarica e della loro eventuale temporizzazione
 - controllo dei combinatori telefonici
 - controllo delle targhe di segnalazione
 - pulizia dei rilevatori con gas ecologico
 - prova dei pulsanti di allarme
 - prova dei pulsanti di scarica
 - prova del sistema del doppio consenso
 - controllo di funzionamento di comandi a distanza
 - prova automatismi impianti di estrazione
 - controllo elettrovalvole degli impianti gas dei laboratori
 - controllo delle porte Rei e degli elettromagneti
 - dopo la verifica delle centraline antincendio e rilevazione gas, verifica guasti segnalati, individuazione dei guasti (segnalazione con apposito verbale), esecuzione reset e ripristino funzionalità
 - dopo la verifica dei gruppi di sovrappressione idrica (gruppi motopompa), verifica guasti segnalati, rabbocco serbatoi di gasolio, verifica motori a scoppio, verifica marmitte, batterie, pompe, guarnizioni, vasi di espansione, individuazione dei guasti (segnalazione con apposito verbale), esecuzione reset e ripristino funzionalità
 - dopo la verifica degli idranti manichette sprinkler e tubazioni, verifica tenute, guarnizioni, serraggio valvole, verifica perdite e ripristino funzionalità
 - verifica presenza e correttezza cartellonistica
- 2) Controllo almeno semestrale delle stazioni di pompaggio, vasche di accumulo, idranti, naspi, prese antincendio, manichette, colonnine soprasuolo o prese sottosuolo antincendio.
- 3) Verifica almeno semestrale degli impianti di segnalazione ottico-acustica, per l'evacuazione in caso di necessità, e degli impianti di diffusione sonora.
- 4) Esecuzione di tutti gli interventi necessari per l'eliminazione delle anomalie riscontrate, riportando gli impianti a livello di funzionalità di tutti i componenti, sia la fornitura di nuove apparecchiature e/o componenti sia di posa ed installazione anche di linee elettriche.

Si precisa che oltre ai controlli prima esposti, occorrerà procedere ad un controllo finale, comprendente tutte le attività prima riportate, nei 30 gg. precedenti la scadenza contrattuale.

Si riassume il calendario delle prestazioni da eseguire prima descritte:

n. mese	1 Controllo impianti	2 Staz. pompaggio	3 Segn. Ottica acust.
1	X	X	X
2			
3			
4	X	X	X

Si precisa che vista la quantità di edifici ed impianti su cui effettuare i controlli e la durata del presente appalto pari a ca. 4 mesi, si richiedono almeno 2 controlli, il 1° iniziale e il 2° entro la fine del presente appalto; mentre per quanto riguarda l'attività del punto 4, questa deve essere eseguita quando si segnala o riscontra l'anomalia.

La Ditta dovrà presentare prima dell'avvio delle operazioni una comunicazione al Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia sul programma di massima dell'attività (inizio, successione delle sedi, fine) in modo da consentire l'informazione delle date presunte delle visite alle varie entità scolastiche.

L'intervento sulle singole sedi scolastiche, deve essere preceduto da segnalazione telefonica o a mezzo mail, almeno 48 ore prima, per consentire al referente dell'edificio di avvertire il personale scolastico e per predisporre le misure necessarie affinché l'intervento sia efficace.

Il tecnico della Ditta potrà essere eventualmente accompagnato nei locali per agevolare la localizzazione di tutti i componenti.

63.3 Operatività

La Ditta deve presentare prima dell'avvio delle operazioni una comunicazione scritta al Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia sul programma di massima dell'attività (inizio, successione delle sedi, fine), oltre a i recapiti mail, telefonici fissi e cellulari, per la reperibilità nelle giornate di sabato e festivi.

L'intervento sulle singole sedi scolastiche, deve essere preceduto da segnalazione telefonica o a mezzo fax, almeno 48 ore prima, per consentire al referente dell'edificio di avvertire il personale scolastico e per predisporre le misure necessarie affinché l'intervento sia efficace.

Il tecnico della Ditta potrà essere eventualmente accompagnato nei locali per agevolare la localizzazione di tutti i componenti dei presidi antincendio.

L'appaltatore dovrà altresì provvedere agli adempimenti di cui ai successivi artt. 63.4 – 63.5.

Per quanto attiene agli "interventi su chiamata", precedentemente indicati all'art. 63.2 lett. d), si precisa che la ditta dovrà necessariamente intervenire e ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli impianti, entro 12 ore dall'ordine (mail, telefonata, lettera, ecc.) emesso dall'Amministrazione.

63.4 Registro Antincendio/ Anagrafica

L'Amministrazione, entro 15 gg. di calendario dall'aggiudicazione definitiva, mette a disposizione della Ditta, una anagrafica delle apparecchiature che riporta in modo indicativo ma non esaustivo, per ogni singolo edificio/struttura le apparecchiature installate. La stessa dovrà essere verificata ed aggiornata dalla ditta aggiudicataria entro 15 gg. dalla consegna del servizio, e successivamente costantemente aggiornata, in termini di sedi, apparecchiature e relativi riscontri delle attività di manutenzione eseguite.

Al termine del contratto la ditta aggiudicataria dovrà restituire l'anagrafica aggiornata, redatta sia su carta intestata firmata e timbrata dal legale rappresentante della ditta che su foglio elettronico in formato excell;

si precisa che la consegna di detta documentazione sarà condizione necessaria al fine di procedere al pagamento del saldo.

All'aggiudicatario, inoltre, è delegata la compilazione del Registro Antincendio di tutti i siti affidati, così come richiesto dal DPR 151/2011 e dal DM 26/08/1992 punto 12.

63.5 Registrazione degli interventi

La Ditta deve formalizzare all'Amministrazione l'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi previsti dal programma di manutenzione secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione (anagrafica delle apparecchiature Allegato B) suddiviso per singola struttura e dettagliato per le varie apparecchiature oggetto di manutenzione, messo a disposizione della Ditta, come previsto nel precedente punto.

La rendicontazione prevede la consegna entro dieci giorni lavorativi dalla data prevista di ultimazione del ciclo di controlli "almeno semestrali" in oggetto:

- del supporto informatico aggiornato con i riscontri degli interventi effettuati (data di effettuazione, per ogni singola apparecchiatura, comprovante l'esito positivo dell'operazione);
- copia della bolla di intervento per ogni singola struttura completa della registrazione degli interventi effettuati, controfirmata dal Dirigente del Servizio o dell'Istituto Scolastico o suo delegato (timbro e firma leggibile).

Si precisa che gli interventi dovranno essere effettuati almeno con le cadenze temporali indicate sia al precedente art. 63.2, che nelle schede specifiche per ogni prodotto e materiale installato; comunque ogni componente deve subire nel corso del presente appalto obbligatoriamente almeno 2 controlli, così come indicato nella calendarizzazione riportata all'art. 63.2.

63.6 Attività extra-servizio

Gli interventi di seguito descritti riguardano interventi aggiuntivi che potranno essere eventualmente richieste durante lo svolgimento del presente appalto, ordinati e formalizzati mediante appositi affidamenti; l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere a detti affidamenti anche tramite l'utilizzo di altre ditte.

Il corrispettivo di detti interventi verrà identificato preliminarmente e quantificato a misura, mediante l'applicazione dei prezzi corrispondenti tratti dal prezzario edito dalla Regione Piemonte anno 2015, ai quali verrà applicato il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara, per lo svolgimento del presente servizio.

Di seguito viene riportata una sommaria descrizione, non esaustiva, delle attività eventualmente richieste.

63.7 Ripristino straordinario

Le apparecchiature utilizzate e/o ammalorate a seguito di situazioni straordinarie (incendi avvenuti, prove di evacuazione, danneggiamenti, ecc.) dovranno essere ripristinate entro 24 ore solari dall'ordine emesso dall'Amministrazione.

63.8 Spostamento

Su specifico ordine emesso dall'Amministrazione possono essere chiesti interventi di disinstallazione, spostamento e nuova installazione di apparecchiature esistenti.

Il corrispettivo previsto è comprensivo di ogni onere connesso alla corretta e completa redazione delle attività, inclusi gli eventuali spostamenti tra sedi e comuni diversi.

63.9 Ritiro componenti ammalorati per lo smaltimento

Su specifico ordine emesso dall'Amministrazione possono essere chiesti interventi di ritiro per lo smaltimento di tutti quei componenti ammalorati o dichiarati fuori uso/non più a norma per i quali non è prevista la fornitura in sostituzione

ART. 64 – Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti fotovoltaici

64.1 Generalità

L'attività richiesta consiste nella "Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti fotovoltaici installati presso gli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Torino".

La prestazione di cui trattasi interesserà i fabbricati sede di Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Torino, rientranti nella competenza del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia.

Di seguito si riporta l'elenco degli impianti da considerare per la formulazione dell'offerta:

ISTITUTO	INDIRIZZO	Tensione Potenza Kwp	tipo impianto	MODULI	INVERTER Numero / Marca / Modello
I.T.C. SOMMEILLER	Corso Duca degli Abruzzi, 20 - 10129 Torino	BT/19,80	pannelli sul tetto	120 da 165Wp	3 / Fronius / IG 60
L.S. GAL. FERRARIS	Corso Montevecchio, 67 - 10129 Torino	BT/19,80	pannelli sul tetto	120 da 165Wp	3 / Fronius / IG 60
I.T.I.S. MAXWELL	Via XXV Aprile, 141 - 10042 Nichelino	BT/17,76	pannelli sul tetto (8,88 kWp)	48 da 185Wp	3 / MasterVolt / SunMaster QS 3200
			inseguitori su pali (8,88 kWp)	48 da 185Wp	3 / MasterVolt / SunMaster QS 3200
I.T.I.S. AVOGADRO	Corso San Maurizio, 8 - 10124 Torino	MT/8,99	pannelli sul tetto	58 da 155Wp	3 / SolarMax / 3000C
I.T.A. DALMASSO - Azienda Agraria	Strada San Gillio, 100 - 10044 Pianezza	BT 8,99	pannelli su tettoia	58 da 155Wp	3 / SolarMax / 3000C
I.T.I.S. LEVI P.	Corso Unione Sovietica, 490 - 10135 Torino	BT/17,98	pannelli a terra	116 da 155Wp	3 / SolarMax / 6000C
Liceo DES AMBROIS.	Via Einaudi SN - 10056 – Oulx	BT/19,8	pannelli sul tetto	90 da 220Wp	3 / SMA / SMC6000TL-IT
Liceo VITO SCAFIDI	Via San Giorgio, 10 – Sangano	BT/9,71	inseguitori su pali	72 da 134,80Wp	2 / SMA / SB5000TL-20
IPSIA ZERBONI	Via Paolo della Cella, 3 – Torino	BT/6,66	pannelli sul tetto	36 da 185Wp	3 / SMA / SB2500IT
I.T.I.S. GRASSI	Via Paolo Veronese, 305 - Torino	BT/9,99	pannelli a parete inseguitori su pali	54 da 185Wp	3 / SMA / SB3000IT
I.I.S. D'ORIA	Via Prever, 3 - Ciriè	MT/7,77	pannelli su tettoia	42 da 185Wp	3 / SMA / SB2500IT
I.I.S. MAJORANA	Via A. Negri, 14 - Moncalieri	BT/15,84	pannelli sul tetto	144 da 110Wp	6 / MasterVolt / SunMaster QS 2500

I dati degli impianti riportati negli elaborati è puramente indicativo ed sarà cura dell'Appaltatore verificarne la correttezza; l'impresa appaltatrice sarà comunque obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente capitolato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Ai fini dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. si precisa che la prestazione oggetto del presente appalto è unica.

64.2 Importo dell'appalto

L'importo a base di gara a canone è pari a Euro 2.550,00= (compresi Oneri Sicurezza pari a Euro 50,00=, IVA esclusa) e dovranno essere effettuati e garantiti gli interventi di seguito descritti L'applicazione del DUVRI consente di eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (art. 26 comma 5 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) senza che si generino costi aggiuntivi per l'Appaltatore.

64.2.1 attività richieste per tutta la durata dell'appalto

Le opere comprese nella manutenzione ordinaria e programmata degli impianti fotovoltaici, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, sono le seguenti:

- controllo iniziale di tutti gli impianti, entro 15 gg. dalla data di consegna del servizio;
- controllo periodico e revisione programmata degli impianti indicati al precedente art.64.1, per tutta la durata del presente servizio;
- verifica e riavviamento degli impianti in occasione di eventuali guasti;
- interventi su chiamata a seguito di segnalazioni e/o allarmi rilevati dal personale dell'amministrazione, per tutta la durata del presente servizio;
- consegna report con segnalazione ed analisi qualitativa e quantitativa degli interventi effettuati e delle apparecchiature guaste con indicazione e descrizione dei malfunzionamenti, da presentarsi prima di ogni SAL ed a fine servizio.

Ai sensi dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010 è prevista la consegna anticipata in pendenza della stipulazione del contratto in considerazione dell'urgenza di garantire l'attività di verifica.

64.4) Attività previste nel servizio

64.4.1 Controllo iniziale – art. 3 lett. a)

Al fine di procedere con le attività previste dal presente capitolato, occorre preventivamente prendere visione di tutti gli impianti indicati e del loro effettivo stato, sia per procedere con le attività di adeguamento che per le attività di manutenzione; in particolare le attività di manutenzione devono essere sviluppate in conformità alle prescrizioni della normativa di settore attualmente vigente a livello nazionale ed europeo e per quanto indicato nel presente capitolato; la D.L. potrà fornire ulteriori indicazioni durante lo svolgimento delle attività.

Inoltre dovranno essere comprese tutte le fasi definite dalla norma UNI 9994-1:2013, art. 5, e cioè:

- controllo iniziale;
- controllo periodico;
- revisione programmata;
- interventi su chiamata a seguito di segnalazioni e/o allarmi rilevati dal personale dell'amministrazione;
- segnalazione ed analisi qualitativa e quantitativa delle apparecchiature guaste con indicazione e descrizione dei malfunzionamenti, da effettuare mediante appositi report;

- controllo finale e collaudo (vedi p.to 64.4.3).

Per i cui contenuti e tempistiche di riferimento si rimanda alla predetta normativa, in considerazione della tipologia di apparecchiatura oggetto degli interventi.

Dovrà essere assicurata la piena efficienza e funzionalità di tutti gli impianti fotovoltaici presenti presso gli immobili oggetto di questo Capitolato.

64.4.2 Controllo e riavviamento dei componenti e dei dispositivi di monitoraggio – art. 3 lett. b)

Al fine di procedere con le attività previste dal presente capitolato, occorre procedere alla verifica ed eventuale riavviamento degli impianti, dei suoi componenti e dei dispositivi, anche attraverso la manutenzione ed eventualmente la sostituzione di parti di impianto guaste, per ognuno degli impianti di cui all'art. 64.1.

64.4.3 Controllo periodico, revisione programmata e controllo finale – art. 3 lett. c)

Al fine di procedere con le attività previste dal presente capitolato, occorre procedere per la durata del presente servizio, al controllo periodico ed alla revisione programmata di tutte le apparecchiature componenti gli impianti fotovoltaici, indicati nel precedente art. 64.1, consistenti in tutte quelle operazioni necessarie ad assicurare l'efficienza delle apparecchiature/impianti prese in consegna, al fine di garantire il corretto mantenimento e il loro regolare funzionamento, mediante la verifica, la riparazione e/o la sostituzione di tutti i componenti ed accessori delle apparecchiature stesse.

Senza che l'elencazione possa ritenersi esaustiva, dette operazioni consistono almeno in:

- Controllo della produzione energetica: con cadenza mensile, occorre effettuare il monitoraggio degli impianti indicati all'art.64.1 e verificarle con le produzioni energetiche mensili di riferimento. Queste vengono trascritte su apposita scheda, su cui si annotano anche, mese per mese, le nuove produzioni energetiche in modo da poter calcolare subito gli scarti percentuali. Sono ammessi scarti fino al 30% per variazioni meteorologiche, senza che si debba ipotizzare malfunzionamenti o guasti di componenti del sistema.
- Controllo dello stato dei sistemi di supporto: con cadenza quadrimestrale, occorrerà verificare lo stato dei supporti sia dei moduli FV, che delle apparecchiature installate all'interno, in particolare occorrerà verificare lo stato degli elementi di fondazione, elementi metallici delle strutture di supporto, degli agganci a terra, sui terrazzi e sulle coperture, bulloni, tasselli, piastre, lo stato di solidità dei sistemi nel loro complesso, in modo da garantire ed assicurare l'idoneità statica dell'impianto nel suo complesso, per scongiurare qualsiasi eventuale danno a persone o cose.
- Controllo della sporcizia/pulizia moduli FV: con cadenza quadrimestrale, qualora sia facile accedere a uno o più moduli FV, occorre provvedere alla verifica della pulizia dei moduli (ad esempio, passando un panno bianco sul vetro frontale e controllare l'imbrattamento del panno; se questo sarà tale da annerire il panno stesso e se accadrà nel periodo Aprile-Settembre, occorre effettuare un intervento di pulizia vetri dei moduli FV), comunque oltre a quanto sopra richiamato, occorre provvedere ad almeno 1 intervento di pulizia mediante utilizzo di appositi prodotti e strumenti che non danneggino le superfici dei moduli.
- Verifica quadri ed apparecchiature elettriche: con cadenza quadrimestrale, occorre verificare la funzionalità di tutte le apparecchiature elettriche, con sostituzione degli interruttori, fusibili, scaricatori di tensione e altri elementi guasti, lo stato di chiusura di tutti gli interruttori dell'impianto, lato moduli FV e lato inverter (a questo scopo, è meglio evitare l'uso dei fusibili, per i quali non è

immediatamente evidente lo stato di chiusura o apertura), e lo stato di accensione del o degli inverter. Sarà verificata anche la corretta funzionalità del tasto di prova dei relè differenziali; inoltre occorre verificare che le temperature, che si raggiungono in conseguenza dello smaltimento del calore prodotto per effetto Joule, non devono compromettere la vita degli isolanti. Non si devono osservare, perciò, deterioramenti degli involucri protettivi.

- Verifica dell'isolamento dei cavi e delle connessioni elettriche: con cadenza quadrimestrale, occorrerà verificare la funzionalità dei cavi, conduttori e morsetti elettrici, non si devono vedere deterioramenti tali da ridurre le capacità dei materiali, ovvero tali da provocare distacco di materiale polimerico costituente l'isolamento sia dei cavi solari sul lato DC sia degli altri cavi sul lato AC.
- Manutenzione dei motori degli inseguitori solari: con cadenza quadrimestrale, si procederà alla lubrificazione dei motori, al controllo del corretto allineamento dell'inizio corsa e del fine corsa dei leveraggi per il movimento est-ovest.
- Pulizia delle aree interessate dagli impianti: con cadenza quadrimestrale, occorrerà provvedere alla pulizia delle aree per tutti gli impianti di cui all'art. 64.1, compresa l'eliminazione degli arbusti, muschi, licheni, delle zolle di erba oltre che dai detriti, compreso lo smaltimento degli stessi fino al più vicino cassonetto dedicato o discarica autorizzata.

Si precisa che oltre ai controlli prima esposti, occorrerà procedere ad un controllo finale, comprendente tutte le attività prima riportate, nei 30 gg. prima della scadenza contrattuale.

Si riassume il calendario delle prestazioni da eseguire prima descritte:

n. mese	A prod. energ.	B stato sist. supp..	C pulizia mod. FV	D app. elettriche	E contr. isol. cavi	F man. motori	G pulizie
1	X	X	X	X	X	X	X
2	X						
3	X						
4	X	X	X	X	X	X	X

Sono incluse anche tutte quelle operazioni finalizzate al loro corretto funzionamento ed utilizzo, così come anche indicato e previsto nei libretti d'uso e manutenzione delle apparecchiature stesse, così come la sostituzione di tutte quelle parti di apparecchiature guaste, ad esclusione, a titolo di esempio ma non in modo esaustivo, dei pannelli FV, degli inverter, dei motori nella loro interezza.

La Ditta dovrà presentare prima dell'avvio delle operazioni una comunicazione al Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia sul programma di massima dell'attività (inizio, successione delle sedi, fine).

L'intervento sulle singole sedi scolastiche, deve essere preceduto da segnalazione telefonica o a mezzo fax, almeno 48 ore prima, per consentire al referente dell'edificio di avvertire il personale scolastico e per predisporre le misure necessarie affinché l'intervento sia efficace.

Il tecnico della Ditta potrà essere eventualmente accompagnato nei locali per agevolare la localizzazione di tutti i componenti.

64.4.4 Interventi su chiamata

Per la durata del presente servizio, potrebbe sorgere la necessità di effettuare interventi su chiamata a seguito di segnalazioni e/o allarmi rilevati dal personale delle scuole o dell'amministrazione; in questi casi si

precisa che la ditta dovrà necessariamente intervenire e ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli impianti, entro 12 ore dall'ordine (mail, telefonata, lettera, ecc.) emesso dall'Amministrazione.

64.4.5 Segnalazione ed analisi apparecchiature

L'Amministrazione, entro 15 gg. di calendario dall'aggiudicazione definitiva, mette a disposizione della Ditta, una anagrafica delle apparecchiature che riporta in modo indicativo ma non esaustivo, per ogni singolo edificio/struttura le apparecchiature installate. La stessa dovrà essere verificata ed aggiornata dalla ditta aggiudicataria entro 15 gg. dalla consegna del servizio, e successivamente costantemente aggiornata, in termini di sedi, apparecchiature e relativi riscontri delle attività di manutenzione eseguite.

Al termine del contratto la ditta aggiudicataria dovrà restituire sia l'anagrafica che le planimetrie degli impianti e schemi elettrici aggiornati, redatti sia su carta intestata firmata e timbrata dal legale rappresentante della ditta che su foglio elettronico in formato excell; si precisa che la consegna di detta documentazione sarà condizione necessaria al fine di procedere al pagamento del saldo.

La Ditta deve formalizzare all'Amministrazione l'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi previsti dal programma di manutenzione secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione, suddiviso per singola struttura e dettagliato per le varie apparecchiature oggetto di manutenzione, messo a disposizione della Ditta.

La rendicontazione prevede la consegna di:

- del supporto informatico aggiornato con i riscontri degli interventi effettuati (data di effettuazione, per ogni singola apparecchiatura, comprovante l'esito positivo dell'operazione);
- copia della bolla di intervento per ogni singola struttura completa della registrazione degli interventi effettuati, controfirmata dal Dirigente del Servizio o dell'Istituto Scolastico o suo delegato (timbro e firma leggibile);
- predisposizione di "Schede di Report Energetico" con registrazione dati energetici; dette schede dovranno essere predisposte per ogni impianto di cui all'art. 64.1, proposte per accettazione alla DL entro 30 gg da inizio contratto e dovranno essere aggiornate e trasmesse alla DL con cadenza mensile;
- predisposizione di "Schede di Report Manutentivo" e registrazione operazioni di manutenzione; dette schede dovranno essere predisposte per ogni impianto di cui all'art. 64.1, contenendo almeno le operazioni indicate in quella allegata al presente Capitolato e le operazioni descritte nel precedente 64.4, proposte per accettazione alla DL dovranno essere aggiornate e trasmesse alla DL con cadenza quadrimestrale;
- predisposizione del POS da parte dell'impresa aggiudicataria, relativamente alle procedure, lavorazioni, ecc. funzionali al servizio di cui all'art.64.1 del presente documento, da consegnare alla DL, entro e non oltre il 15° giorno da inizio contratto e comunque prima di qualsivoglia operazione;
- predisposizione e/o aggiornamento dei documenti tecnici relativi ai generatori fotovoltaici (as built dei sistemi elettrici di potenza del generatore, schemi elettrici, manuali d'esercizio e manutenzione degli inverter, delle protezioni, dei quadri interni e di parallelo stringa, dei sensori in campo, elenco dettagliato dei moduli fotovoltaici con prestazioni rilevate alla produzione) per ogni impianto di cui all'art. 64.1, sotto forma di file con estensione dwg che pdf, da produrre e consegnare almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale.

Tutte le operazioni indicate ai precedenti punti dovranno essere eseguite contestualmente e in via propedeutica allo svolgimento delle prove di funzionamento di tutte le apparecchiature affidate. Dette prove dovranno:

- essere svolte in modo visivo e strumentale per constatare il regolare funzionamento e l'adeguato livello prestazionale di tutte le apparecchiature e impianti oggetto dell'affidamento;
- concludersi entro il 10° giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione dell'affidamento.

Di tutte le verifiche, controlli, prove di funzionamento precedentemente e puntualmente indicate nei precedenti punti, l'affidatario dovrà fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione delle stesse, una relazione scritta suddivisa per edificio, su carta intestata, firmata dal Direttore Tecnico e dal Titolare dell'Impresa che ne riporti gli esiti, completa di tutti gli allegati tecnici (schede materiali, DDT relativi ai materiali forniti, ecc.). In caso di esiti negativi e situazioni di criticità la comunicazione dovrà riportare indicazione delle singole apparecchiature interessate, con particolare riferimento alle apparecchiature non riparabili.

64.5. Attività extra-servizio

Gli interventi di seguito descritti riguardano interventi aggiuntivi che potranno essere eventualmente richieste durante lo svolgimento del presente appalto, ordinati e formalizzati mediante appositi affidamenti; l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere a detti affidamenti anche tramite l'utilizzo di altre ditte.

Il corrispettivo di detti interventi verrà identificato preliminarmente e quantificato a misura, mediante l'applicazione dei prezzi corrispondenti tratti dal prezziario edito dalla Regione Piemonte anno 2015, ai quali verrà applicato il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara, per lo svolgimento del presente servizio.

Di seguito viene riportata una sommaria descrizione, non esaustiva, delle attività eventualmente richieste.

64.5.1 Ripristino straordinario

Le apparecchiature utilizzate e/o ammalorate a seguito di situazioni straordinarie (incendi avvenuti, prove di evacuazione, danneggiamenti, ecc.) dovranno essere ripristinate entro 24 ore solari dall'ordine emesso dall'Amministrazione.

64.5.2 Spostamento

Su specifico ordine emesso dall'Amministrazione possono essere chiesti interventi di disinstallazione, spostamento e nuova installazione di apparecchiature esistenti.

Il corrispettivo previsto è comprensivo di ogni onere connesso alla corretta e completa redazione delle attività, inclusi gli eventuali spostamenti tra sedi e comuni diversi.

64.5.3 Ritiro componenti ammalorati per lo smaltimento

Su specifico ordine emesso dall'Amministrazione possono essere chiesti interventi di ritiro per lo smaltimento di tutti quei componenti ammalorati o dichiarati fuori uso/non più a norma per i quali non è prevista la fornitura in sostituzione

Allegato A - Elenco fabbricati Istituzioni Scolastiche

Servizio	C.S.	ProvTo	ANNO	Tipo	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
HCB	2021	80A/80	---	I.T.C.	8 MARZO	Scuola	Settimo T.se	Via Leini, 54
HCB	2101	79		L.A.	1°LICEO ARTISTICO	Scuola	Torino	Via Carcano, 31
HCB	2130	81		I.I.S.	ALBERT sede	Scuola	Lanzo	Via Tesso, 7
HCB	3101	121/121A		L.C.	ALFIERI	Scuola	Torino	Corso Dante, 80
HCA	3027	48A		L.S.	AMALDI	Scuola	Orbassano	Via F.III Rosselli, 35 / Via Fraschei
HCA	3028	48B		I.T.I.S.	AMALDI	Scuola	Orbassano	Via F.III Rosselli, 35 / Via Fraschei
HCB	1011	123		I.T.I.S.	AVOGADRO	Scuola	Torino	Corso San Maurizio, 8
HCB	2113	82		I.P.	BECCARI	Scuola	Torino	Via Paganini, 22
HCB	2030	45		I.P.	BECCARI Succursale	Scuola	Torino	Via Pesaro, 11
HCA	2109	36		I.P.S.I.A.	BECCARI - Succursale (EX PLANA)	Scuola	Torino	Via Parenzo, 46
HCB	1104	3		I.M.	BERTI	Scuola	Torino	Via Duchessa Jolanda, 27bis
HCB	2107	83		I.P.S.I.A.	BIRAGO	Scuola	Torino	Corso Novara, 65
HCB	3108	85		I.P.S.I.A.	BIRAGO - Succursale	Scuola	Torino	Via Pisacane, 72
HCB	2108	84		I.P.S.I.A.	BIRAGO - Succursale	Scuola	Torino	Via Bologna, 79
HCB	3009	49		L.S.	BOBBIO	Scuola	Carignano	Via Valdocco, 23
HCB	3129	50		I.I.S.	BOBBIO - Succursale Alberghiero	Scuola	Carignano	Via Fricchieri, 23
HCB	3134	51		I.I.S.	BOBBIO - Succursale Alberghiero	Scuola	Carignano	Via Porta Mercatoria, 4B
HCB	2003	86		I.T.I.S.	BODONI	Scuola	Torino	Via Ponchielli, 56

Allegato A - Elenco fabbricati Istituzioni Scolastiche

Servizio	C.S.	ProvTo	ANNO	Tipo	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
HCA	1117	4		I.P.C.	BOSELLI	Scuola	Torino	Via Montecuccoli, 12
HCA	2104	6		I.P.C.	BOSELLI - Succursale	Scuola	Torino	Via Luini, 123
HCA	2103	5		I.P.C.	BOSELLI - Succursale	Scuola	Torino	Strada Altessano, 52/3
HCB	1118	7		I.P.C.	BOSSO	Scuola	Torino	Via Meucci, 9
HCB	1119	8		I.P.C.	BOSSO - Succursale	Scuola	Torino	Via Moretta, 55
HCB	2127	87	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO	L.C.	BOTTA	Scuola	Ivrea	Corso Gallo, 37
HCB	2139	88		L.C.	BOTTA - Succursale	Scuola	Ivrea	Via Siccardi, 4
HCB	2008	89		L.S.	BRUNO	Scuola	Torino	Via Marinuzzi, 1
HCA	3025	155		I.T.C.G.	BUNIVA	Scuola	Pinerolo	Strada dei Rochis, 25
HCA	3026	52		I.T.C.G.	BUNIVA - Succursale	Scuola	Pinerolo	Strada dei Rochis, 16
HCA	2023	124		I.T.I.S.	CASALE	Scuola	Torino	Via Rovigo, 19
HCA	1004	9		L.S.	CATTANEO	Scuola	Torino	Via Sostegno, 41/10
HCA	1005	10		L.S.	CATTANEO - Succursale	Scuola	Torino	Via Postumia, 57/int. 60
HCA	1101	11		L.C.	CAVOUR	Scuola	Torino	Corso Tassoni, 15
HCA	3102	12		L.C.	CAVOUR SUCC.	Scuola	Torino	Via Tripoli, 82
HCB	2015	90		I.T.C.G.	CENA	Scuola	Ivrea	Via Dora Baltea, 3

Allegato A - Elenco fabbricati Istituzioni Scolastiche

Servizio	C.S.	ProvTo	ANNO	Tipo	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
HCB	2016	90A		I.P.S.I.A.	CENA - Succursale (Edificio Attiguo)	Scuola	Ivrea	Via Dora Baltea, 5
HCB	3113	55		I.P.A.	COLOMBATTO	Scuola	Torino	Via Gorizia, 7
HCB	3114	56		I.P.A.	COLOMBATTO - Succursale	Scuola	Torino	Via Negri, 15
HCA	3023	126		L.S.	COPERNICO	Scuola	Torino	Corso Plinio Caio, 2
HCB	3126	57		L.A.	COTTINI	Scuola	Torino	Via Castelgombert o, 20
HCB	3127	58		L.A.	COTTINI - Succursale	Scuola	Torino	Via Don Grioli, 43
HCA	3024	53		L.S.	CURIE	Scuola	Pinerolo	Strada dei Rochis, 12
HCA	1023	13		L.S. sede	CURIE	Scuola	Grugliasco	Corso Allamano, 120
HCA	1132	14		L.S. succ.	CURIE	Scuola	Collegno	Via Torino, 9 / Via Pastrengo
HCA	1102	15/15A		L.C.	D'AZEGLIO	Scuola	Torino	Via Parini, 8
HCA	1016	16		I.T.A.	DALMASSO	Scuola	Pianezza	Via Claviere, 10
HCA	1015	17		I.T.A.	DALMASSO - Azienda Agraria	Scuola	Pianezza	Strada San Gillio, 100
HCA	1025	18		L.S.	DARWIN	Scuola	Rivoli	Viale Papa Giovanni XXIII, 25
HCA	1030	156		Liceo Scienze Umane	DARWIN - Sezione staccata VITO SCAFIDI	Scuola	Sangano	Via San Giorgio, 10
HCA	1136	150		I.I.S.	DES AMBROIS	Scuola	Oulx	Via L. Einaudi / Via M. L. King, 10- 10057
HCB	2123	92		I.I.S.S.	D'ORIA	Scuola	Ciriè	Via Prever, 13 / ang. Via Torino
HCB	2122	93		I.I.S.S.	D'ORIA - Succursale	Scuola	Ciriè	Via Battitore, 84

Allegato A - Elenco fabbricati Istituzioni Scolastiche

Servizio	C.S.	ProvTo	ANNO	Tipo	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
HCB	2004	94/94A		L.S.	EINSTEIN	Scuola	Torino	Via Pacini, 28
HCB	2102	95		I.M.	EINSTEIN - Succursale	Scuola	Torino	Via Bologna, 183
HCB	2026	96		I.I.S.S.	EUROPA UNITA	Scuola	Chivasso	Via Marconi, 6
HCB	2121	108		I.I.S.S.	EUROPA UNITA - Succursale	Scuola	Chivasso	Via Paleologi, 22
HCB	2117	98		I.d'A.	FACCIO	Scuola	Castellam onte	Via Pullino, 24
HCB	2133	99		I.d'A.	FACCIO - Succursale	Scuola	Castellam onte	Via Trabucco, 2
HCB	2011	100/100A		I.T.C.G.	FERMI	Scuola	Ciriè	Via San Giovanni Bosco, 17
HCA	1018	20		I.T.I.S.	FERRARI	Scuola	Susa	Corso Couvert, 21
HCB	2129	101		I.P.S.I.A.	FERRARIS	Scuola	Settimo T.se	Via Don Gnocchi, 2/A
HCB	2128	80B		I.T.C.	FERRARIS - Sede associata	Scuola	Settimo T.se	Via Leini, 54
HCA	3007	59		I.T.C.G.	GALILEI	Scuola	Avigliana	Via G. B. Nicol, 35
HCA	3008	60/60A		I.T.C.	GALILEI - Succursale	Scuola	Avigliana	Via G. B. Nicol / Via Del Brutto
HCB	3109	127		I.P.S.I.A.	GALILEI	Scuola	Torino	Via Lavagna, 8
HCA	3005	21		I.T.I.S.	GALILEI - FERRARI SUCC. (EX FERRARI)	Scuola	Torino	Via Gaidano, 126
HCB	2010	102		L.S.	GALILEI	Scuola	Ciriè	Via San Giovanni Bosco, 9
HCA	1001	25		L.S.	GALILEO FERRARIS	Scuola	Torino	Corso Montevecchio, 67
HCA	1103	26/26A		L.C.	GIOBERTI	Scuola	Torino	Via Sant'Ottavio, 11

Allegato A - Elenco fabbricati Istituzioni Scolastiche

Servizio	C.S.	ProvTo	ANNO	Tipo	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
HCA	2031	27A		L.C.	GIOBERTI - GOBETTI Succursale	Scuola	Torino	Via Giulia di Barolo, 33
HCB	3105	129		I.P.C.A.	GIOLITTI	Scuola	Torino	Via Alassio, 20
HCA	1027	152		I.T.IS.	GIULIO NATTA	Scuola	Rivoli	Via XX Settembre, 14 / a - 10098
HCA	3106	62/72		I.P.C.	GIULIO Sede / Succursale	Scuola	Torino	Via Bidone, 11 - 10125 / Via Belfiore, 46
HCA	1012	28		L.S.	GOBETTI/GIOBER TI	Scuola	Torino	Via Maria Vittoria, 39/bis
HCB	3111	122		I.P.S.I.A.	GOBETTI - MARCHESINI- CASALE	Scuola	Torino	Via Figlie dei Militari, 25
HCB	2018	103		L.S.	GRAMSCI	Scuola	Ivrea	Via Ezio Alberton, 10/A
HCB	2005	104		I.T.I.S.	GRASSI	Scuola	Torino	Via P. Veronese, 305
HCA	2001	130/130A		I.T.G.	GUARINI	Scuola	Torino	Via Salerno, 60
HCA	1019	132/132A /132B		I.I.S.	JUVARRA	Scuola	Venaria	Via Buozzi, 16
HCA	1129	29		I.T.C.	LEVI ARDUINO	Scuola	Torino	Via Madonna della Salette, 29
HCB	3001	122		I.T.C.	LEVI ARDUINO Succ.	Scuola	Torino	Via Figlie dei Militari, 25
HCA	3004	134		I.T.I.S.	LEVI P.	Scuola	Torino	Corso Unione Sovietica, 490
HCA	3022	126		I.T.C.	LUXEMBURG	Scuola	Torino	Corso Plinio Caio, 6
HCA	3115	136		I.P.S.I.A.	MAGAROTTO	Scuola	Torino	Via Monte Corno, 34
HCA	1133	64/64A/6 4B		L.S.	MAJORANA	Scuola	Torino	Via Frattini, 11/15

Allegato A - Elenco fabbricati Istituzioni Scolastiche

Servizio	C.S.	ProvTo	ANNO	Tipo	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
HCA	1130	54		L.S.	MAJORANA - Succursale	Scuola	Torino	Corso Tazzoli, 209
HCA	1014	31		I.T.I.S.	MAJORANA	Scuola	Grugliasco	Via Baracca, 76/86
HCB	3016	137		L.S.	MAJORANA	Scuola	Moncalieri	Via Ada Negri, 14 - Testona
HCB	3014	138		I.T.C.	MAJORANA - Succursale	Scuola	Moncalieri	Strada Torino, 32
HCB	2009	105		L.S.	MARTINETTI	Scuola	Caluso	Via Montello, 29
HCB	3018	139		I.T.I.S.	MAXWELL	Scuola	Nichelino	Via XXV Aprile, 141
HCB	2025	146/140C		L.S.	MONTI	Scuola	Chieri	Via Montessori, 2
HCB	2019	154		L.S.	MORO	Scuola	Rivarolo	Via Gallo Pecca, 4/6 ang. Rajneri
HCB	2020	107		L.S.	MORO - Succursale	Scuola	Rivarolo	Via Roma, 5
HCB	2027	97		L.S.	NEWTON	Scuola	Chivasso	Via Paleologi, 22
HCB	2028	109/109A		I.T.I.S.	OLIVETTI	Scuola	Ivrea	Colle Bellavista
HCA	3011	65		I.T.C.	PASCAL	Scuola	Giaveno	Via Carducci, 4
HCA	3012	66		I.T.C.	PASCAL - Succursale	Scuola	Giaveno	Via Pacchiotti, 51
HCA	1106	32/32A		I.d'A.	PASSONI	Scuola	Torino	Via Della Rocca, 7
HCA	1107	33		I.d'A.	PASSONI - Succursale	Scuola	Torino	Via Cittadella, 3
HCB	2006	142		I.T.I.S.	PEANO	Scuola	Torino	Corso Venezia, 29
HCB	3015	143		I.T.I.S.	PININFARINA	Scuola	Moncalieri	Via Ponchielli, 16

Allegato A - Elenco fabbricati Istituzioni Scolastiche

Servizio	C.S.	ProvTo	ANNO	Tipo	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
HCB	3015	143		I.T.I.S.	PININFARINA prefabbricato	Scuola	Moncalieri	Via Ponchielli, 16
HCA	1109	34		I.P.S.I.A.	PLANA	Scuola	Torino	Piazza Robilant, 5
HCA	1125	35		I.P.S.I.A.	PLANA - Succursale	Scuola	Torino	Via Chiomonte, 4
HCA	1134	67		L.C.	PORPORATO	Scuola	Pinerolo	Via Brignone, 2
HCA	3121	68		L.C.	PORPORATO SUCC.	Scuola	Pinerolo	Via Brignone, 5
HCA	3021	69A/69B		I.T.I.S.	PORRO (NUOVO E VECCHIO)	Scuola	Pinerolo	Viale Kennedy, 30
HCA	3123	71A/71B/ 71C		I.P.A.	PREVER	Scuola	Pinerolo	Viale Carlo Merlo, 2
HCA	3030	70/70A/7 0B		I.P.Agr.	PREVER Sezione staccata	Scuola	Osasco	Via Martiri della Libertà, 42
HCA	3103	72		I.M.	REGINA MARGHERITA	Scuola	Torino	Via Valperga Caluso, 11 / via Bidone, 11
HCB	3110	74		I.P.S.I.A.	REGINA MARGHERITA - Succursale	Scuola	Torino	Corso Caduti sul Lavoro, 11
HCA	3104	73		I.M.	REGINA MARGHERITA - Succursale	Scuola	Torino	Via Casana, 5
HCB	3010	75		I.T.C.	ROCCATI-BALDESSANO	Scuola	Carmagnola	Viale Garibaldi, 7
HCB	3118	77		L.C.	ROCCATI-BALDESSANO SUCC.	Scuola	Carmagnola	Piazza Sant'Agostino, 24/Piazza Berti
HCB	3117	76		I.P.Agr.	ROCCATI-BALDESSANO SUCC.	Scuola	Carmagnola	Via S. F. Sales, 190
HCA	1026	18		I.T.C.	ROMERO	Scuola	Rivoli	Viale Papa Giovanni XXIII, 25
HCA	1115	37		L.C.	ROSA	Scuola	Susa	Piazza Savoia, 19
HCA	1013	38		L.S.	ROSA - Sezione Aggregata	Scuola	Bussoleno	Piazza Cav. di Vittorio Veneto, 5
HCB	3017	144		I.T.C.	ROTTERDAM	Scuola	Nichelino	Via XXV Aprile, 139
HCB	1010	111		I.T.C.	RUSSEL / MORO	Scuola	Torino	Corso Molise, 58

Allegato A - Elenco fabbricati Istituzioni Scolastiche

Servizio	C.S.	ProvTo	ANNO	Tipo	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
HCB	2007	112		I.T.C.	RUSSEL / MORO - Succursale	Scuola	Torino	Via Scotellaro, 15
HCA	1002	39		I.T.A.S	SANTORRE DI SANTAROSA	Scuola	Torino	Corso Peschiera, 230
HCA	1021	40		I.T.A.S	SANTORRE DI SANTAROSA - Succursale	Scuola	Torino	Via Vigone, 72
HCB	3006	145		L.S.	SEGRE'	Scuola	Torino	Corso Alberto Picco, 14
HCA	1008	4		I.T.C.	SELLA-AALTO-LAGRANGE	Scuola	Torino	Via Montecuccoli, 12
HCA	1006	1		I.T.G.	SELLA-AALTO-LAGRANGE Succ.	Scuola	Torino	Via Braccini, 11
HCB	2105			I.P.C.	SELLA-AALTO-LAGRANGE Succ.	Scuola	Torino	Via Genè, 12/14
HCA	1020	25		I.T.C.	SOMMEILLER	Scuola	Torino	Corso Duca degli Abruzzi, 20
HCB	3130	122		I.L.S.E.	SPINELLI	Scuola	Torino	Via Figlie dei Militari, 25 / Via Moncalvo
HCA	3019	78/78B		I.T.C.	SRAFFA	Scuola	Orbassano	Strada Volvera, 44
HCA	2112	113		I.P.S.P.	STEINER	Scuola	Torino	L.go Dora Napoli, 25 / L.go Dora Agrigento 20/A
HCA	1110	114		I.P.S.P.	STEINER - Succursale	Scuola	Torino	Via Monginevro, 291/293
HCB	2114	115/115A		I.P.Agr.	UBERTINI	Scuola	Caluso	Piazza Mazzini, 4
HCB	2136	116		I.P.A.	UBERTINI - Sezione Alberghiera	Scuola	Chivasso	Via Ajma, 12
HCB	2024	140A/140B/140C		I.T.C.G.	VITTONI (SEDE)	Scuola	Chieri	Via Montessori, 6
HCB	2024	140/140A/140B		I.T.C.G.	VITTONI (Succ. Aziendale)	Scuola	Chieri	Via Montessori, 4
HCB	2115	147		I.P.Agr.	VITTONI - Succursale	Scuola	Chieri	Strada Pecetto, 34/H
HCA	1024	42	1971	I.T.C.	VITTORINI	Scuola	Grugliasco	Via Crea, 30
HCA	1022	13		I.T.G.	VITTORINI - Succursale	Scuola	Grugliasco	Corso Allamano, 130
HCA	1007	44		L.S.	VOLTA	Scuola	Torino	Via Juvarra, 14

Allegato A - Elenco fabbricati Istituzioni Scolastiche

Servizio	C.S.	ProvTo	ANNO	Tipo	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
HCB	2013	117		I.T.C.G.	XXV APRILE	Scuola	Cuorgnè	Via XXIV Maggio, 13
HCB	2125	118		I.P.	XXV APRILE - Succursale	Scuola	Cuorgnè	Via XXIV Maggio, 11
HCB	2032	151		I.I.S.	XXV APRILE - Succursale (nuovo edificio)	Scuola	Cuorgnè	Via Cappa, 11 - 10082
HCB	2032	151A		I.I.S.	XXV APRILE - Succursale (nuovo edificio)	Palestra	Cuorgnè	Via Cappa, 11 - 10082
HCB	2111	149		I.P.S.I.A.	ZERBONI	Scuola	Torino	Via Paolo Della Cella, 3

Allegato B - Anagrafica Impianti								SITUAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO																
Servizio	C.S.	ProvTo	FABBRICATO CONDIVISO	Tipo	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO	CENTRALINA ANTINCENDIO	RIVELATORI FUMO	SISTEMA DI ALLARME	PULSANTI	POA	CENTRALINA GAS	RIVELATORI GAS	CENTRALI DIFFUSIONE SONORA	STAZIONE POMPAGGIO	IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	IDRANTI	NASPI	PORTE REI	ELETTROMAGNETI	EVACUAZIONE FUMI-CALORE	LAMPADE EMERGENZA	ULTIMA VERIFICA (n. verbale - data)
HCB	2021	80A/80		I.T.C.	8 MARZO	Settimo T.se	Via Lelni, 54																	
HCB	2101	79		L.A.	1° LICEO ARTISTICO	Torino	Via Carcano, 31																	
HCB	2130	81		I.I.S.	ALBERT sede/ampliamento	Lanzo	Via Tesso, 7																	
HCB	3101	121/121A		L.C.	ALFIERI	Torino	Corso Dante, 80	Bentel 1524-F - Auditorium - Sira 54-1	23	con centralina antincendio	23	22		2										44
HCA	3027	48A		L.S.	AMALDI	Orbassano	Via F.lli Rosselli, 35 / Via Fraschei	SIRA	3 IMS MOD. 101 CN	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	---	---	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	5 IMS + 2 ELETTROVALVOLE NC DN 20	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	19/01/1900	---	18/01/1900				
HCA	3028	48B		I.T.I.S.	AMALDI	Orbassano	Via F.lli Rosselli, 35 / Via Fraschei	NOTIFIER P14 FIRESTAR	3 SDX65 + 5 TERMOVENTILAZIONI	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	8	4	---	---	RCF + 23 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	11	---	15	---			
HCB	1011	123		I.T.I.S.	AVOGADRO	Torino	Corso San Maurizio, 8	Notifier AM 2000 - e Notifier CFP 600	56		29	28	1Notifier	16	Diffusione sonora - RCF vicepresidenza		1	43			69			
HCB	2113	82		I.P.	BECCARI	Torino	Via Paganini, 22																	
HCA	2109	36		I.P.S.I.A.	BECCARI - Succursale (EX PLANA)	Torino	Via Parenzo, 46	NOTIFIER CFP 600	38 NOTIFIER SDX65	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO	14	14			33 DIFFUSORI	LOWARA	---	7	---	16				
HCB	2033	45		I.P.	BECCARI Succursale	Torino	Via Pesaro, 11																	
HCB	1104	3		I.M.	BERTI	Torino	Via Duchessa Jolanda, 27bis	Notifier AM 2000	51+4 barriere		22	50						16			44			
HCB	2107	83		I.P.S.I.A.	BIRAGO	Torino	Corso Novara, 65																	
HCB	3108	85		I.P.S.I.A.	BIRAGO - Succursale	Torino	Via Pisacane, 72																	
HCB	2108	84		I.P.S.I.A.	BIRAGO - Succursale	Torino	Via Bologna, 79																	
HCB	3009	49		L.S.	BOBBIO	Carignano	Via Valdocco, 23	STS MOD. FIRE UNIT	9	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	16	6 SUONERIE + 5 POA	LINCE MOD. IF60	2 GS2000 + ELETTROVALVOLA NCDN 20	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	9	---	21	20			
HCB	3129	50		I.I.S.	BOBBIO - Succursale Alberghiero	Carignano	Via Fricchieri, 23																	
HCB	3134	51		I.I.S.	BOBBIO - Succursale Alberghiero	Carignano	Via Porta Mercatoria, 4B	NOTIFIER AM 6000	41 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	14	14	BITECK CEM 600	3 BITECK + ELETTROVALVOLA NC DN 50	RACK + 13 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	16	---	31	4			
HCB	2003	86		I.T.I.S.	BODONI	Torino	Via Ponchielli, 56																	
HCB	2003C	86A		I.T.I.S.	BODONI	Torino	Via Ponchielli, 56																	
HCA	1117	4	FABBRICATO CONDIVISO CON IL SELLA	I.P.C.	BOSELLI	Torino	Via Montecuccoli, 12	NOTIFIER AM 2000	25 SDX75 DI CUI 14 CON PULSANTE	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	8	9			BOSCH + 7 DIFFUSORI	LOWARA	---	7	---	24	2			

Servizio	C.S.	ProvTo	FABBRICATO CONDIVISO	Tipo	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO	CENTRALINA ANTINCENDIO	RIVELATORI FUMO	SISTEMA DI ALLARME	PULSANTI	POA	CENTRALINA GAS	RIVELATORI GAS	CENTRALI DIFFUSIONE SONORA	STAZIONE POMPAGGIO	IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	IDRANTI	NASPI	PORTE REI	ELETTROMAGNETI	EVACUAZIONE FUMI-CALORE	LAMPADE EMERGENZA	ULTIMA VERIFICA (n. verbale - data)
HCA	2103	5		I.P.C.	BOSELLI - Succursale	Torino	Strada Altessano, 52/3																	
HCA	2104	6		I.P.C.	BOSELLI - Succursale	Torino	Via Luini, 123																	
HCB	1118	7		I.P.C.	BOSSO	Torino	Via Meucci, 9	Bentel J524 - F	44		4	6		3				30		54				
HCB	1119	8		I.P.C.	BOSSO - Succursale	Torino	Via Moretta, 55	Notifier AM 2000	3		7	7						6		9				
HCB	2127	87	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO	L.C.	BOTTA	Ivrea	Corso Gallo, 37	NOTIFIER CFP 600	2 SDX 65	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	8	8	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	2 BELT + ELETTROVALVO LA NC DN 25	RCF+12 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	10	--	15	10			
HCB	2139	88		L.C.	BOTTA - Succursale	Ivrea	Via Siccardi, 4	NOTIFIER	--	CENTRALE SEGNALAZIONE INCENDIO NON PRESENTE	6	6	--	--	--	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	9	--	4				
HCB	2008	89		L.S.	BRUNO	Torino	Via Marinuzzi, 1																	
HCA	3025	155		I.T.C.G.	BUNIVA	Pinerolo	Strada dei Rochis, 25	NOTIFIER AM 2000	33 SDX 75	CENTRALE SEGNALAZIONE INCENDIO NON PRESENTE	19	17	IMS	3IMS 103 CN + 2 ELETTROVALVOLE NA DN 25	SI + 41 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	11	--	40	34			
HCA	3031	68A	FABBRICATO CONDIVISO CON IL PORPORATO Sede e succursale Via Brignone 2-5	I.T.S.E	BUNIVA - Succursale	Pinerolo	Via Cesare Battisti, 10																	
HCA	3026	52		I.T.C.G.	BUNIVA - Succursale	Pinerolo	Strada dei Rochis, 16	NOTIFIER NFS 2/8 AM 2000	8 SDX65	CENTRALE SEGNALAZIONE INCENDIO NON PRESENTE	4	4	--	--	SI + 6 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	5	--	4	4			
HCA	1004	9		L.S.	CATTANEO	Torino	Via Sostegno, 41/10	NOTIFIER AM 2000	28 SDX 75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	15	10	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	4 SIDELTRONIC + 1 elettrovalvola NC DN 25	RCF	GRUNDFOSS	--	18	--	23	4			
HCA	1005	10		L.S.	CATTANEO - Succursale	Torino	Via Postumia, 57/int. 60	EVOLUZIONE EV02M	16 SDX 65	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE			STS MOD. GG16GP	4 AD-PE	--	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	3	--	--	--			
HCA	1101	11		L.C.	CAVOUR	Torino	Corso Tassoni, 15	ARITECH MOD. FF120010 - J506-F	22 ARITECH	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	17	17	DELTAERRE MOD. RAI 320	4 ADPE + 2 elettrovalvole NC DN 25	RCF + 74 DIFFUSORI	KSB	--	22	--	36	--			
HCA	3102	12		L.C.	CAVOUR SUCC.	Torino	Via Tripoli, 82	ESSER MICRO K4C	52 ESSER	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	8	8	MICRO KW4C	2	--	MICRO K4C	--	15	--	22	10	1		
HCB	2015	90		I.T.C.G.	CENA	Ivrea	Via Dora Baltea, 3	BENTEL J 506	2 SIRA	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	1	1	--	--	RCF	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	13	--	22	--			
HCB	2016	90A		I.P.S.I.A.	CENA - Succursale (Edificio Attiguo)	Ivrea	Via Dora Baltea, 5	CENTRO SICUREZZA ITALIA MOD. CINIS	--	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	--	--	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	2 LINCE + ELETTROVALVO LA NA DN 25	PASO	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	6	--	11	--			
HCB	3113	55		I.P.A.	COLOMBATTO	Torino	Via Gorizia, 7	Notifier AM 6000 + cucine AR - PG-LCD	73		19	25	cucine AR - PG-LCD	11				31		91				
HCB	3114	56		I.P.A.	COLOMBATTO - Succursale	Torino	Via Negri, 15	CRP 600			4	4						9		4				
HCA	3022 3023	126		L.S. - I.T.C.	COPERNICO-LUXEMBURG	Torino	Corso Plinio Caio, 2-6																	
HCB	3126	57		L.A.	COTTINI	Torino	Via Castalgomberto, 20	Esser 8000 C	19		12	14			BOSCH			19		46				
HCB	3127	58		L.A.	COTTINI - Succursale	Torino	Via Don Grioli, 43	Esser EN 54			9	9						11		10				

Servizio	C.S.	ProvTo	FABBRICATO CONDIVISO	Tipo	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO	CENTRALINA ANTINCENDIO	RIVELATORI FUMO	SISTEMA DI ALLARME	PULSANTI	POA	CENTRALINA GAS	RIVELATORI GAS	CENTRALI DIFFUSIONE SONORA	STAZIONE POMPAGGIO	IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	IDRANTI	NASPI	PORTE REI	ELETTROMAGNETI	EVACUAZIONE FUMI-CALORE	LAMPADE EMERGENZA	ULTIMA VERIFICA (n. verbale - data)
HCA	1023	13		L.S. sede	CURIE	Grugliasco	Corso Allamano, 120	NOTIFIER AM 2000	17 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	26	21	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	12 SIDELTRONIC + 1 ELETTROVALVO LA NC DN 32	BOSCH	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	26	---	18	5			
HCA	3024	53		L.S.	CURIE	Pinerolo	Strada dei Rochis, 12	NOTIFIER AM 1000 + centralina nel ex circondario	8 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	18	18	BELT WP/DIN	6 BELT	SI + 66 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	24	---	44	10			
HCA	1132	14		L.S. succ.	CURIE	Collegno	Via Torino, 9 / Via Pastrengo	ESSER 8000	13 ESSER + 1 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	8	8	NOTIFIER MINIGAS	3 BEINAT + ELETTROVALVO LA NC DN 40	????		????	---	????	10				
HCA	1102	15/15A		L.C.	D'AZEGLIO	Torino	Via Parini, 8	DELTAERRE CF4E-E	13 GENT	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	21 CON SIRENA	---	MSA GDE 2000	7 SONDA GAS ADPE + 4 elettrovalvole NC DN 25	RCF + 72 DIFFUSORI	IDROSTAR	---	26	---	28	6			
HCA	1016	16		I.T.A.	DALMASSO	Pianezza	Via Claviere, 10																	
HCA	1015	17		I.T.A.	DALMASSO - Azienda Agraria	Pianezza	Strada San Gillio, 100																	
HCA	1025	18	FABBRICATO CONDIVISO CON IL ROMERO	L.S.	DARWIN	Rivoli	Viale Papa Giovanni XXIII, 25																	
HCA	1030	156		Liceo Scienze Umane	DARWIN - Sezione staccata VITO SCAFIDI	Sangano	Via San Giorgio, 10																	
HCA	1136	150		I.I.S.	DES AMBROIS	Ouix	Via M. L. King, 10	NOTIFIER AM 2000	31 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	14	14	SIEMENS	2 + 1 ELETTROVALVO LA NC DN 25	RCF + 40 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	17	---	22	---			
HCB	2123	92		I.I.S.S.	D'ORIA	Ciriè	Via Prever, 13 / ang. Via Torino																	
HCB	2122	93		I.I.S.S.	D'ORIA - Succursale	Ciriè	Via Battitore, 84																	
HCB	2004	94/94A		L.S.	EINSTEIN	Torino	Via Pacini, 28																	
HCB	2102	95		I.M.	EINSTEIN - Succursale	Torino	Via Bologna, 183																	
HCB	2026	96		I.I.S.S.	EUROPA UNITA	Chivasso	Via Marconi, 6																	
HCB	2121	108		I.I.S.S.	EUROPA UNITA - Succursale	Chivasso	Via Paleologi, 22				4	4						4		1				
HCB	2117	98		I.d'A.	FACCIO	Castellamonte	Via Pullino, 24	ARITECH FP 1200	40 OTTICI + 3 TERMICI ARITECH	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	3	6	BELT WP-DIN	1 BELT + ELETTROVALVO LA NC DN 25	7 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	444	---	1141	---			
HCB	2133	99		I.d'A.	FACCIO - Succursale	Castellamonte	Via Trabucco, 2	BENTEL J 506			2	2	---	---	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	2	---					
HCB	2011	100/100A		I.T.C.G.	FERMI-GALILEI	Ciriè	Via San Giovanni Bosco, 17																	
HCB	2010	102		L.S.	FERMI-GALILEI	Ciriè	Via San Giovanni Bosco, 9																	

Servizio	C.S.	ProvTo	FABBRICATO CONDIVISO	Tipo	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO	CENTRALINA ANTINCENDIO	RIVELATORI FUMO	SISTEMA DI ALLARME	PULSANTI	POA	CENTRALINA GAS	RIVELATORI GAS	CENTRALI DIFFUSIONE BONDRA	STAZIONE POMPAGGIO	IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	IDRANTI	NASPI	PORTE REI	ELETTROMAGNETI	EVACUAZIONE FUMI-CALORE	LAMPADINE EMERGENZA	ULTIMA VERIFICA (n. verbale - data)	
HCA	1018	20		I.T.I.S.	FERRARI	Susa	Corso Couvert, 21	CAE MOD. 200 - STS MOD. MD 2000	21 + 5 RIV. Termovelocimetri di mod. BRK 2000 IN C.T.	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	21	7	IMS MICRO 4	6 Mod. IMS 103 ADPE + elettrovalvola NC DN 25	---	DAB	---	21	---	23	---				
HCB	2129	101		I.P.S.I.A.	FERRARIS	Settimo T.se	Via Don Gnocchi, 2/A																		
HCB	3133	80B		I.T.C.	FERRARIS - prefabbricato	Settimo T.se	Via Leini, 54																		
HCB	2128	80B		I.T.C.	FERRARIS - Sede associata	Settimo T.se	Via Leini, 54																		
HCA	3007	59		I.T.C.G.	GALILEI	Avigliana	Via G. B. Nicol, 35	NOTIFIER AM 2000 + SIDELTRONIC MOD. 1043/020	50	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	18	18	NOTIFIER MINIGAS	5 BEINAT + 2 ELETTROVALVOLA NC DN 25	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	21	---	38	30				
HCA	3008	60/60A		I.T.C.	GALILEI - Succursale	Avigliana	Via Dei Brut	BENTEL J 506.F	8	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO	2	2	---	---	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	6	---	8	8				
HCA	3005	21		I.T.I.S.	GALILEI - FERRARI SUCC. (EX FERRARI)	Torino	Via Gaidano, 126																		
HCB	3109	127		I.P.S.I.A.	GALILEI-FERRARI	Torino	Via Lavagna, 8	Notifier AM 2000	44		9	8			RCF in Direzione						36				
HCA	1001	25	FABBRICATO CONDIVISO CON IL SOMMELIER	L.S.	GALILEO FERRARIS	Torino	Corso Montevecchio, 67	NOTIFIER AM 2000 CON LCD	14 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	33	24	BELT	2 BELT + ELETTROVALVOLA NC DN 25	ITC + 54 DIFFUSORI CONDIVISO CON SOMMELIER	LOWARA IN CONDIVISIONE CON SOMMELIER	---	30	---	48	23				
HCA	1103	26/26A		L.C.	GIOBERTI	Torino	Via Sant'Ottavio, 11	NOTIFIER AM 2000	26 SDX 75	---	24	24	MINIGAS	4 + 3 elettrovalvole NC DN 25	RCF + 55 DIFFUSORI	IDROPRESS	---	26	---	35	24				
HCA	2031	27A	FABBRICATO CONDIVISO CON IL GOBETTI	L.C.	GIOBERTI Succursale	Torino	Via Giulia di Barolo, 33	NOTIFIER CFP 600	12 SDX 65	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	12	1	---	---	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	7	---	17	---				
HCB	3105	129		I.P.C.A.	GIOLITTI	Torino	Via Alassio, 20	Notifier CFP 600	39		18	10	Notifier - Cucine	3							13		51		
HCA	3106	62/72	FABBRICATO CONDIVISO CON IL REGINA MARGHERITA	I.P.C.	GIULIO Sede / Succursale	Torino	Via Bidone, 11 / Via Belfiore, 46	NOTIFIER AM 2000	25 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO	15	15	---	---	SI + 7 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	26	---	47	26				
HCA	1012	28		L.S.	GOBETTI	Torino	Via Maria Vittoria, 39/bis	ALARMCOM FC 330C (2000)	10 + 2 TERMICI	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	8	8 SOLO SIRENA	BELT (2001)	2+ elettrovalvola NC DN 32	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	8	---	13	8				
HCB	3111	122	SPINELLI - LEVI ARDUINO	I.P.S.I.A.	GOBETTI MARCHESINI-CASALE	Torino	Via Figlie dei Militari, 25	3	27		26	28	16	51		1					27		61		
HCA	2023	124		I.T.I.S.	GOBETTI MARCHESINI-CASALE Succursale	Torino	Via Rovigo, 19																		
HCB	3006	145		L.S.	GOBETTI Succ. (ex SEGRE')	Torino	Corso Alberto Picco, 14																		
HCA	1137	27A	FABBRICATO CONDIVISO CON IL GIOBERTI	L.C.	GOBETTI Succursale	Torino	Via Giulia di Barolo, 33																		
HCB	2018	103		L.S.	GRAMSCI	Ivrea	Via Ezio Alberton, 10/A	NOTIFIER CFP 600	24	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	7	11	TECNOCONTROL SE 184 KN	4 + 2 ELETTROVALVOLA NC DN 25	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	30	---	50	---				
HCB	2005	104		I.T.I.S.	GRASSI	Torino	Via P. Veronese, 305																		
HCA	2001	130/130A		I.T.G.	GUARINI	Torino	Via Salerno, 60																		
HCA	1019	132/132A/132B		I.I.S.	JUVARRA	Venaria	Via Buozzi, 16	NOTIFIER AM 2000																	

Servizio	C.S.	ProvTo	FABBRICATO CONDIVISO	Tipo	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO	CENTRALINA ANTINCENDIO	RIVELATORI FUMO	SISTEMA DI ALLARME	PULSANTI	POA	CENTRALINA GAS	RIVELATORI GAS	CENTRALI DIFFUSIONE SONORA	STAZIONE POMPAGGIO	IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	IDRANTI	NASPI	PORTE REI	ELETTROMAGNETI	EVACUAZIONE FUMI-CALORE	LAMPADINE EMERGENZA	ULTIMA VERIFICA (n. verbale - data)
HCA	1129	29		I.T.C.	LEVI ARDUINO	Torino	Via Madonna della Salette, 29	NOTIFIER	38		9	9		2 BEINAT+ ELETTROVALVO LA NC DN 25	RCF + 23 DIFFUSORI IN AULE E CORRIDOI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO		15		25	12			
HCB	3001	122	FABBRICATO CONDIVISO CON: GOBETTI MARCHESINI CASALE E SPINELLI	I.T.C.	LEVI ARDUINO Succ.	Torino	Via Figlie dei Militari, 25																	
HCA	3004	134		I.T.I.S.	LEVI P.	Torino	Corso Unione Sovietica, 490																	
HCA	3115	136		I.P.S.I.A.	MAGAROTTO	Torino	Via Monte Corno, 34	NOTIFIER CFP 12/24	--	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	6	3	--	--	--	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	5	--	1	--	--		
HCA	1133	64/64A /64B		L.S.	MAJORANA	Torino	Via Frattini, 11/15																	
HCA	1014	31		I.T.I.S.	MAJORANA	Grugliasco	Via Baracca, 76/86	SIDELTRONIC 8/16 ZONE	92 SIRA	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	25	25	NOTIFIER MINIGAS E BELT	4 BEIMAT + 1 BELT + 2 elettrovalvole NC DN 32	TUTONGO + 13 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO		43	--	76	--			
HCB	3016	137		L.S.	MAJORANA	Moncalieri	Via Ada Negri, 14 - Testona																	
HCA	3002	54		L.S.	MAJORANA - Succursale	Torino	Corso Tazzoli, 209																	
HCA	1130	54		CTP	MAJORANA - Succursale	Torino	Corso Tazzoli, 209																	
HCB	3014	138		I.T.C.	MAJORANA - Succursale	Moncalieri	Strada Torino, 32																	
HCB	2009	105		L.S.	MARTINETTI	Caluso	Via Montello, 29	NOTIFIER CFP 600	297SDX65 + 2 LINEALI	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	5	1	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	6 NOTIFIER + ELETTROVALVO LA NC DN 32	--	LOWARA	--	16	--	28	16			
HCB	3018	139		I.T.I.S.	MAXWELL	Nichelino	Via XXV Aprile, 141	Esaser Micro R4/16	12		10	9		18			RCF	14		18				
HCB	2025	146/140C		L.S.	MONTI	Chieri	Via Montessori, 2	Notifier AM 2000	18		46	33		8	RCF PR 5006	1		41		54				
HCB	2019	154		L.S.	MORO	Rivarolo	Via Gallo Pecca, 4/6 ang. Rajneri	DIME BAT 2					IMS MICRO 4	3 SENSITROL + ELETTROVALVO LA NC DN25		IMPIANTO PRESSURIZZAZIONE		10	--	56	--			
HCB	2020	107		L.S.	MORO - Succursale	Rivarolo	Via Roma, 5	DIME BAT 2					BENTEL MZ4	3 IMS 103 CN + ELETTROVALVO LA NC DN 25		IMPIANTO PRESSURIZZAZIONE	ARCHIVIO	12	--	14	--			
HCA	1027	152		I.T.I.S.	NATTA	Rivoli	Via XX Settembre, 14 / a - 10098																	
HCB	2027	97		L.S.	NEWTON	Chivasso	Via Paleologi, 22	NOTIFIER AM 2000	19 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	7	7	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	4 NOTIFIER + 2 ELETTROVALVO LE NC DN 25	RCF + 19 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	15	--	9	4			
HCB	2120	97	DI PROSSIMA DISMISSIONE	L.S.	NEWTON Succursale	Chivasso	Via Blatta, 26																	
HCB	2028	109/109A		I.T.I.S.	OLIVETTI	Ivrea	Viale Liberazione Colle Bellavista, 7	ESSER MICRO 4 EN54	14 Less + 2 Vulcan		6	6	IMS MICRO4	7 MOD. 103 CN + ELETTROVALVO LA NA DN 20 E UNA DN 15	ITC + 31 DIFFUSORI		--	17	--	17	--			
HCB	2029	109/109A		I.T.I.S.	OLIVETTI - edificio attiguo	Ivrea	Viale Liberazione Colle Bellavista, 7	ESSER MICRO 4 EN54	14 Less + 2 Vulcan		6	6	IMS MICRO4	7 MOD. 103 CN + ELETTROVALVO LA NA DN 20 E UNA DN 15	ITC + 31 DIFFUSORI		--	17	--	17	--			
HCB	2029	109B/109C	VEDI OLIVETTI	S.F.S.	OLIVETTI Scuola fini speciali - Laurea Breve	Ivrea	Colle Bellavista																	
HCA	3011	65		I.T.C.	PASCAL	Giaveno	Via Carducci, 4	SIDELTRONIC MOD. 1043.20	34	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	8	8	NOTIFIER MINIGAS	6 BEINAT + 2 ELETTROVALVO LE NC DN15	PASO + 44 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	9	--	33	16			

Servizio	C.S.	ProvTo	FABBRICATO CONDIVISO	Tipo	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO	CENTRALINA ANTINCENDIO	RIVELATORI FUMO	SISTEMA DI ALLARME	PULSANTI	POA	CENTRALINA GAS	RIVELATORI GAS	CENTRALI DI FUSIONE SONORA	STAZIONE POMPAGGIO	IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	IDRANTI	NASPI	PORTE REI	ELETTROMAGNETI	EVACUAZIONE FUMI-CALORE	LAMPADE EMERGENZA	ULTIMA VERIFICA (n. verbale - data)	
HCA	3012	66		I.T.C.	PASCAL - Succursale	Giaveno	Via Pacchiotti, 51																		
HCA	1106	32/32A		I.d'A.	PASSONI	Torino	Via Della Rocca, 7	NOTIFIER AM 1000	435 SDX 75 E 6 LINEARI NOTIFIER	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	12	12	---	---	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	17	---	16	22				
HCA	1107	33		I.d'A.	PASSONI - Succursale	Torino	Via Cittadella, 3	ARITECH MOD. FF120010	86 ARITECH	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	12	12	---	---	RCF	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	17	---	42	40	AERAZIONE NEI FILTRI			
HC	2006	142		I.T.I.S.	PEANO	Torino	Corso Venezia, 29	STS	40		13	19			RCF	1	1	34		51					
HC	3015	143		I.T.I.S.	PININFARINA	Moncalieri	Via Ponchielli, 16	Notifier System 5000	20		20	21	Car 200	13				24		102					
HC	3015	143		I.T.I.S.	PININFARINA prefabbricato	Moncalieri	Via Ponchielli, 16																		
HCA	1109	34		I.P.S.I.A.	PLANA	Torino	Piazza Robilant, 5	NOTIFIER AM 2000	44 SDX 75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	18	18	MINIGAS	23 BEINAT+6 ELETTROVALVO LE NC DN 25	RCF + 75 DIFFUSORI	VENETA POMPE	---	33	---	51	14				
HCA	1125	35		I.P.S.I.A.	PLANA - Succursale	Torino	Via Chiomonte, 4	ARITECH	12 ARITECH	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	4	4	---	---	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	4	---	32	16				
HCA	1134	67	FABBRICATO CONDIVISO CON IL BUNIVA SUCC. Via Cesare Battisti 10	L.C.	PORPORATO	Pinerolo	Via Brignone, 2	NOTIFIER AM 1000 + CFP 12/24	16 SDX 75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	19	20	SENSITRON STSX/CP4A	2 SENSITRON ADPE + ELETTROVALVO LA NC DN25	RCF + 51 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	16	---	22	26				
HCA	3121	68	FABBRICATO CONDIVISO CON IL BUNIVA SUCC. Via Cesare Battisti 10	L.C.	PORPORATO SUCC.	Pinerolo	Via Brignone, 5	NOTIFIER AM 2000	3 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	10	5	---	---	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	8	---	4	---				
HCA	3120-3021	69A/69B		I.T.I.S.	PORRO (NUOVO E VECCHIO)	Pinerolo	Viale Kennedy, 30	ARITECH FP 816 + TECNOALARM	44 ARITECH + 16 SIRA	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	16	17	BELT	11 BELT + ELETTROVALVO LA NA DN 80	TUTONDO + 22 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	20	---	24	31				
HCA	3123	71A/71B/71C		I.P.A.	PREVER	Pinerolo	Viale Carlo Merlo, 2	NOTIFIER AM 2000 + ID.200	68 SDX75		14	14	BELT	9 BELT + ELETTROVALVO LE: 1 NA DN40, 4 NA DN25, 2 NA DN50, 1 NA DN20, 1 NC DN40, 6 RIV. TERMICI	5 DIFFUSORI		---	22	---	40	16				
HCA	3030	70/70A/70B		I.P.Agr.	PREVER Sezione staccata	Osasco	Via Martiri della Libertà, 42	NOTIFIER AM 2000 + BELT WP/DIN4	10 SDX 75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	14	13	CAETEC XF.C2	2 BUTANO BELT + 4 GAS BELT + 2 ELV. NC DN25, 1 ELV. NC DN40, 1 ELV. NC DN 32	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	16	---	19	---				
HCA	3103	72	FABBRICATO CONDIVISO CON IL GIULIO	I.M.	REGINA MARGHERITA	Torino	Via Valperga Caluso, 11	NOTIFIER AM 2000	40 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	30	30	---	---	RCF + 29 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	20	---	33	56				
HC	1135	74		I.P.S.I.A.	REGINA MARGHERITA - Succursale	Torino	Corso Caduti sul Lavoro, 11	NOTIFIER CFP 12/24	14 SDX 65	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	7	7	---	---	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	9	---	19	10				
HCA	3104	73		I.M.	REGINA MARGHERITA - Succursale	Torino	Via Casana, 5	NOTIFIER AM 2000	12 SDX 75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	2	19	---	---	RCF+37 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	18	---	10	5	5			
HC	3010	75		I.T.C.	ROCCATI-BALDESSANO	Carmagnola	Viale Garibaldi, 7	BENTEL MOD. J508-F	4 SDX65	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	7	7	BELT TIPO WP DIN A	1 + ELETTROVALVO LA NC DN 40	RCF + 5 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	14	---	20	---				
HC	3118	77		L.C.	ROCCATI-BALDESSANO SUCC.	Carmagnola	Piazza Sant'Agostino, 24/Piazza Berti	NOTIFIER CFP 600	27 SDX 65	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	10	6	---	---	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	12	---	12	---				
HC	3117	76		I.P.Agr.	ROCCATI-BALDESSANO SUCC.	Carmagnola	Via S. F. Sales, 190	NOTIFIER AM 2000	15 ESSER + 2 SDX65	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	7	4	CAE TEC MOD. XF-C2	1 BELT + 2 ELETTROVALVO LE NC DN 20	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	6	---	13	---				
HCA	1026	18	FABBRICATO CONDIVISO CON IL DARWIN	I.T.C.	ROMERO	Rivoli	Viale Papa Giovanni XXIII, 25																		
HCA	1115	37		L.C.	ROSA	Susa	Piazza Savoia, 19	NOTIFIER AM 1000	13 NOTIFIER SDX 75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	10	10	IMS MICRO 4	2 RIVEL ADPE + 1 elettrovalvola NC DN 25	---	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	---	17	---	17	---	103			

Servizio	C.S.	ProvTo	FABBRICATO CONDIVISO	Tipo	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO	CENTRALINA ANTINCENDIO	RIVELATORI FUMO	SISTEMA DI ALLARME	PULSANTI	POA	CENTRALINA GAS	RIVELATORI GAS	CENTRALINA DIFFUSIONE SONORA	STAZIONE POMPAGGIO	IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	IDRANTI	NASPI	PORTE REI	ELETTROMAGNETI	EVACUAZIONE FUMI-CALORE	LAMPADINE EMERGENZA	ULTIMA VERIFICA (n. verbale - data)	
HCA	1013	38		L.S.	ROSA - Sezione Aggregata	Bussoleno	Piazza Cav. di Vittorio Veneto, 5	NOTIFIER CFP 600 + SIRA MOD. AREA 54/1	16 SIRA + 19 SDX 65	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	17	7	MINIGAS	6 NOTIFIER ADPE + 2 ELETTROVALVOLE NA DN 25	RCF	LOWARA	--	23	--	21	--		133		
HCB	3017	144		I.T.C.	ROTTERDAM	Nichelino	Via XXV Aprile, 139	Cosect CE01A	6		12	3		6				17		18					
HCB	1010	111		I.T.C.	RUSSEL / MORO	Torino	Corso Molise, 58																		
HCB	2007	112		I.T.C.	RUSSEL / MORO - Succursale	Torino	Via Scotellaro, 15																		
HCA	1002	39		I.T.A.S	SANTORRE DI SANTAROSA	Torino	Corso Peschiera, 230	NOTIFIER AM 2000	14 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	8	8	BEINAT	2+2 ELETTROVALVOLE NC DN 25	RCF AULE E CORRIDOI 44 DIFFUSORI	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO CON GRUPPO ELETTROGENO			16		16				
HCA	1021	40		I.T.A.S	SANTORRE DI SANTAROSA Succursale	Torino	Via Vigone, 72																		
HCA	1008	4	FABBRICATO CONDIVISO CON IL BOSELLI	I.T.C.	SELLA-AALTO-LAGRANGE	Torino	Via Montecuccoli, 12	CENTRALE UNICA IN COMUNE CON BOSELLI CON RIMANDO	24 SDX 75 DI CUI 13 CON PULSANTE	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	8	10	G 100/4	4 NOTIFIER + ELETTROVALVOLA NC DN 25	BOSCH IN COMUNE E POSIZIONATA AL BOSELLI	LOWARA IN COMUNE CON IL BOSELLI	--	8	--	19	7				
HCA	1006	1		I.T.G.	SELLA-AALTO-LAGRANGE Succ.	Torino	Via Braccini, 11	NOTIFIER AM 1000	N. 2 NOTIFIER SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	17	17	BENTEL Mod. J506-F del 2000	N.3 IMS Mod. 103 CN + ELETTROVALVOLA NC DN 25	REC + 22 DIFFUSORI	IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO IDROELETTRICA	SPRINKLER AL P.INT.	17	--	32	--	1			
HCB	2105			I.P.C.	SELLA-AALTO-LAGRANGE Succ.	Torino	Via Genè, 12/14	Notifier CFP 600	27		18	18				1	1	25		28					
HCA	1020	25	VEDI GALILEO FERRARIS	I.T.C.	SOMMELLIER	Torino	Corso Duca degli Abruzzi, 20	NOTIFIER AM 2000	18 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	23	23	BELT	4 BELT + 2 ELETTROVALVOLE UNA NC DN 50 UNA NA DN 25	ITC + 42 DIFFUSORI CONDIVISO CON SOMMELLIER	LOWARA IN CONDIZIONE CON SOMMELLIER	--	21	--	40	14				
HCB	3130	122	FABBRICATO CONDIVISO CON: GOBETTI MARCHESINI CASALE E LEVI ARDUINO	I.L.S.E.	SPINELLI	Torino	Via Figlie dei Militari, 25 / Via Moncalvo																		
HCA	3019	78/78B		I.T.C.	SRAFFA	Orbassano	Strada Volvera, 44	CAE MOD. 2000	17 IMS MOD. 101 CN				BENTEL J 524-F	7 BELT + 2 ELV. NA DN32	RCF + 52 DIFFUSORI	PRESSURIZZAZIONE	--	20	--	28					
HCA	2112	113		I.P.S.P.	STEINER	Torino	L.go Dora Napoli, 25 / L.go Dora Agrigento 20/A																		
HCA	1110	114		I.P.S.P.	STEINER - Succursale	Torino	Via Monginevro, 291/293																		
HCB	2114	115/115A		I.P.Agr.	UBERTINI	Caluso	Piazza Mazzini, 4	NOTIFIER AM 2000	38 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	12	12	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE + COSTER RS 562	6 PROPANO NOTIFIER + 2 METANO COSTER + 2 ELETTROVALVOLE NC DN20 E	RCF +18 DIFFUSORI	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	13	--	17	7				
HCB	2136	116		I.P.A.	UBERTINI - Sezione Alberghiera	Chivasso	Via Ajma, 12	NOTIFIER	6	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	5	5	--	--	--	ALIMENTAZIONE DIRETTA DA ACQUEDOTTO	--	8	--	6	4				
HCB	2115	147		I.P.Agr.	VITTONI - Succursale	Chieri	Strada Pecetto, 34/H	1	7		4	5	Micro 4	2				3		4					
HCB	2024	140A/140B/140C		I.T.C.G.	VITTONI (SEDE)	Chieri	Via Montessori, 6	Centralina Fumo - Notifier CFP 12-24 - Funz	43		23		2		Diffusione sonora - RCF4092 in presidenza			33		58					
HCB	2024	140/140A/140B		I.T.C.G.	VITTONI (Succ. Aziendale)	Chieri	Via Montessori, 4																		
HCA	1024	42		I.T.C.	VITTORINI	Grugliasco	Via Crea, 30	NOTIFIER AM 2000 CON 2 LCD	38 SDX75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO	60	56			BOSCH	LOWARA	--	49	--	51	15				
HCA	1022	13		I.T.G.	VITTORINI - Succursale	Grugliasco	Corso Allamano, 130																		
HCA	1007	44		L.S.	VOLTA	Torino	Via Juvarra, 14	NOTIFIER AM 2000	45 SDX 75	INTEGRATO NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRINCIPALE	26 CON 25 SIRENE		NOTIFIER AM 2000	6 BEINAT + 2 elettrovalvole NC DN 32	TUTONGO + 56 DIFFUSORI	IDROSTAR	--	33	--	39	50	5			
HCB	2013	117		I.T.C.G.	XXV APRILE	Cuornè	Via XXIV Maggio, 13										IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE			11	--	8			

ALLEGATO C

ELENCO VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO
06.A01.A01.010	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5	m	0,67
06.A01.A01.015	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 2,5	m	1,00
06.A01.A01.020	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 4	m	1,35
06.A07.A02.025	F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	32,87
06.A07.A02.055	F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	59,05
06.A07.B01.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	42,35
06.A07.B01.070	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	78,38
06.A07.B02.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	60,09
06.A07.B02.075	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	94,29
06.A09.A02.010	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 12 moduli	cad	23,86
06.A09.A02.020	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 24 moduli	cad	31,69
06.A09.B01.015	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli	cad	62,20
06.A09.B01.025	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli	cad	92,89
06.A10.A01.005	F.O. di tubo PVC rigido D. 16 mm	m	2,29
06.A10.A01.010	F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm	m	2,68
06.A10.A01.015	F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm	m	3,17
06.A11.B01.035	F.O. di canalina PVC 40x40	m	9,18
06.A11.B01.045	F.O. di canalina PVC 80x40	m	12,58
06.A11.B01.055	F.O. di canalina PVC 120x40	m	16,16
06.A13.A02.015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	6,77
06.A13.F01.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	58,26
06.A13.F01.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto	cad	133,61
06.A13.H01.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile	cad	57,11
06.A13.H01.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile	cad	114,16
06.A24.T01.705	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W	cad	17,64
06.A24.T01.710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W	cad	19,78
06.A26.D01.705	P.O. di posa di lampade fluorescenti	cad	1,05
06.P24.M03.005	plaf. 1x18 W lampade protette tubo policarbonato	cad	43,06
06.P24.M03.010	plaf. 1x36 W lampade protette tubo policarbonato	cad	45,34
06.P26.D05.005	lampada fluorescente T5 alta emissione fino a 50W	cad	7,69

06.P26.D04.005	lampada fluorescente lineare T5 di qualsiasi tipo	cad	6,09
06.P26.M01.005	lampada hqi 250 W, 17000 lm, attacco e 40	cad	51,49
06.P26.N01.015	alimentatore per lamp. hqi 250 W, 220 V	cad	19,86
06.A25.A02.015	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h	cad	97,87
06.A26.G01.705	P.O. di lampada hqi di qualunque tipo	cad	2,65
06.A26.H01.705	P.O. di alimentatore non rifasato	cad	3,19